



# **LA DIFESA DI UFFICIO E IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE**

*a cura dei componenti della Commissione consiliare del  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma  
per la difesa di ufficio e  
per il patrocinio a spese dello Stato in materia penale*

**Coordinata dal Consigliere  
Avv. Francesco Gianzi**

**\* \* \***

**novembre 2009**

---

# INDICE

## **Relazione introduttiva del Cons. Avv. Francesco Gianzi**

*Coordinatore della Commissione per le Difese di Ufficio e  
per il patrocinio a spese dello Stato in materia penale*

pag. 3

### **1. Funzione della difesa d'ufficio.**

**1.1.** Regolamento della difesa di ufficio, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in data 8 giugno 2006

-Preambolo del Consiglio pag. 7

-Delibera:

a) Requisiti per l'iscrizione nell'elenco ai sensi dell'art. 29 disp. Att. C.p.p. pag. 8

b) Ripartizione delle turnazioni pag. 9

c) Obblighi del Difensore di Ufficio pag. 10

d) Controlli e sanzioni pag. 13

**1.2.** Modalità di svolgimento dei turni pag. 15

**1.3** Modalità di attuazione del corso di abilitazione dei difensori

d'ufficio (estratto dal verbale dell'adunanza del Consiglio del

10 luglio 2008) pag. 16

**1.4.** Ipotesi di modifica al Regolamento della difesa di ufficio pag. 18

### **2. La normativa in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato nel processo penale**

- Elenco delle norme più significative in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato nel processo penale pag. 24

- Art. 97 codice procedura penale pag. 26

- Artt. 102-105-108 codice procedura penale pag. 27

- Art. 369 bis codice procedura penale pag. 28

- Artt. 28-29-30-31-32-34 disp.att. codice procedura penale pag. 29

- Modificazioni in sede di conversione al D.L. 4 /7/2006 n. 223 pag. 32

- Decreto Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 115  
Testo Unico spese di giustizia-parte III pag. 33

- Legge 24/02/2005 n. 25 Modifiche D.P.R. 30/5/2002 n. 115 pag. 47

- Legge 24/07/2008 n. 125 Modifiche D.P.R. 30/5/2002 n. 115 pag. 50

- Legge 23/04/2009 n. 38 Modifiche D.P.R. 30/5/2002 n. 115 pag. 51

---

### 3. Il patrocinio dei non abbienti nel processo penale

- La misura del reddito e condizioni per l'ammissione pag. 54
- Istanza di ammissione pag. 55
- Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato pag. 56
- La certificazione dell'autorità consolare per lo straniero pag. 57
- Ricorso contro il rigetto di ammissione al beneficio pag. 57
- Il divieto di percepire compensi per il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato pag. 58
- Liquidazione del compenso del difensore pag. 58
- Opposizione contro il decreto di liquidazione pag. 59

### 4. Onorari in materia penale

- Avanti al Giudice di Pace pag. 62
- Avanti al G.I.P. e al G.U.P. pag. 64
- Avanti al Tribunale in composizione monocratica e al Magistrato di Sorveglianza pag. 66
- Avanti al Tribunale in composizione collegiale pag. 68
- Avanti alla Corte di Appello e al Tribunale di Sorveglianza pag. 70
- Avanti alla Corte di Assise e Corte di Assise di Appello pag. 72
- Avanti alle Magistrature Superiori (Cassazione) pag. 74

### 5. Formulario

- Istanza ammissione al patrocinio (Difensore di ufficio) pag. 78
- Istanza ammissione patrocinio (Difensore di fiducia) pag. 80
- Istanza di liquidazione (Imputato ammesso al patrocinio) pag. 82
- Istanza di liquidazione (Irreperibile di fatto) pag. 83
- Richiesta parere consiliare (Difensore di irreperibile) pag. 84
- Richiesta liquidazione ex art 118 DPR 30/5/2002 n. 115 pag. 86
- Istanza liquidazione (Imputato difeso di ufficio) pag. 87
- Richiesta parere consiliare (Difensore di ufficio) pag. 88
- Ricorso opposizione decreto di liquidazione pag. 89
- Ricorso per decreto ingiuntivo pag. 91

---

## Introduzione

*Consigliere Coordinatore della  
Commissione Consiliare Difese di Ufficio e  
Patrocinio a spese dello Stato in materia penale*

Avv. Francesco Gianzi

*Si ringraziano per la collaborazione alla redazione i Colleghi della Commissione Consiliare  
Difese di Ufficio e Patrocinio a spese dello Stato in materia penale:*

Simona Cocchi, Erminia Del Medico, Antonio Ferdinando De Simone, Daria  
Grimani, Marco Lepri, Saveria Mobrìci, Valentina Pontetti, Maria Rossetti.

---

La normativa introdotta con il codice del 1988 e poi con le leggi successive (pensiamo, fra l'altro, alla legge 6 gennaio 2001 n. 60 in tema di designazione del difensore di ufficio e alle leggi 30 luglio 1990 n. 217, n. 134 del 2001 ed il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 che hanno istituito e regolamentato il patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti) costituisce una doverosa applicazione del principio del contraddittorio nel nuovo processo penale al quale è connessa l'esigenza di assicurare comunque all'indagato e all'imputato una difesa tecnica che lo ponga in condizione di contrastare, ad armi pari con il P.M., la pretesa punitiva dello Stato.

E' di immediata evidenza, l'insufficienza di qualsivoglia sistema normativo che, da un lato, richiamandosi all'art. 24 della Costituzione, proclami l'inviolabilità del diritto di difesa (e ci si riferisce, in particolare, al diritto alla difesa tecnica per il tramite di difensore qualificato più che al cosiddetto autopatrocinio della parte) e, dall'altro, non assicuri sul piano effettivo e pratico la possibilità del ricorso a una difesa di ufficio libera, effettiva ed efficace.

Basti, al riguardo, considerare, dal punto di vista statistico, l'incidenza notevole dell'istituto della difesa di ufficio nell'ambito dei procedimenti e dei processi che annualmente vengono trattati nelle diverse sedi giudiziarie: per avere conferma del carattere essenziale, ai fini di un processo civile e giusto, della corretta regolazione dell'istituto della difesa di ufficio.

Da qui la necessità di una regolamentazione di tale istituto che, nei limiti del possibile, renda, quanto a capacità e ad effettività, il più vicino possibile il ruolo del difensore di ufficio rispetto al ruolo espletato dal difensore di fiducia.

La normativa, già introdotta dal codice, ha cercato negli ultimi anni di garantire alla difesa di ufficio, sia l'indipendenza rispetto all'ordine giudiziario e quindi ai poteri dello Stato, sia la rimozione di quei limiti, anche di natura pratica che nel passato hanno condizionato l'espletamento della difesa di ufficio rendendola, il più delle volte, del tutto apparente e formale, più che sostanziale strumento di difesa tecnica.

L'indipendenza e l'autonomia della difesa di ufficio è la *ratio* che ha introdotto l'istituto della scelta del difensore di ufficio negli appositi elenchi predisposti dal Consiglio dell'Ordine. Sarebbe, infatti, sottoposta ad intuibili abusi e a pericoli di scarsa efficienza una normativa che consentisse la scelta del difensore di ufficio all'Autorità Giudiziaria e che affidasse a quest'ultima il potere disciplinare nei casi di abbandono e di rinuncia alla difesa.

L'indipendenza e l'autonomia del difensore di ufficio, è a sua volta, una esplicazione dell'indipendenza e dell'autonomia dell'Ordine forense.

---

Da quanto precede emerge il ruolo essenziale e fondamentale dei Consigli dell'Ordine nella predisposizione degli elenchi, nella vigilanza sulla designazione dei difensori di ufficio, nell'attività formativa degli iscritti agli appositi elenchi: affinché gli stessi possano conseguire quella esperienza e quella professionalità che, unitamente alla consapevolezza dei doveri deontologici e morali, costituisce la premessa essenziale per il buon funzionamento dell'istituto.

Parimenti importante è il rispetto di quelle esigenze, solo apparentemente di natura economica, che sono connesse alla retribuzione dei difensori dei non abbienti.

Le recenti leggi in materia hanno consentito in situazioni tutt'altro che marginali, di assicurare ai difensori dei non abbienti, nell'ambito della difesa di fiducia oltre che ai difensori di ufficio, una retribuzione che costituisca la spinta necessaria per l'espletamento di quei compiti gravosi che accompagnano lo svolgimento dell'attività professionale anche nei casi nei quali la scelta del difensore non proviene da un iniziale rapporto di fiducia.

La funzione dei Consigli dell'Ordine, nell'ambito delle leggi esistenti, è anche quella di costituire necessario stimolo per una legislazione sempre più adeguata e, dunque, presupposto essenziale perché al difensore possa essere riconosciuta con pienezza ed efficacia, l'esplorazione dell'attività per la realizzazione di quel giusto processo che non può prescindere dalla presenza accanto all'indagato o all'imputato di una competenza tecnica professionalmente adeguata.

*Francesco Gianzi*

---

---

---

1.1.

**REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO APPROVATO DAL  
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA  
NELL'ADUNANZA DELL' 8 GIUGNO 2006**

Estratto dal verbale dell'adunanza dell'8 giugno 2006

*(omissis)*

**Il Consiglio**

- udita la relazione del Consigliere Avv. Francesco Gianzi, avente ad oggetto la necessità di coordinare i relativi deliberati del Consiglio in riferimento alle difese di ufficio e le connesse regole deontologiche;
- affermata l'esigenza di esplicitare le disposizioni dell'art. 97 c.p.p. in rapporto all'art. 29 disp. att. c.p.p. e le implicazioni con le norme deontologiche in generale e nel procedimento penale in particolare;
- ribadito il principio generale secondo cui la difesa di ufficio, attraverso la costituzione dell'elenco speciale, tenuto dal Consiglio, è volta a garantire la professionalità e il decoro dell'avvocato al fine della tutela, efficace e compiuta, del diritto di difesa dei cittadini;
- richiamata, conseguentemente, la natura pubblica dell'incarico di difensore di ufficio;
- ribadito il diritto alla retribuzione dell'attività svolta dal difensore di ufficio, stanti gli artt. 115, 116, 117 e 118 D.P.R. 115/2002;
- richiamata la natura volontaria dell'iscrizione nelle liste dei difensori di ufficio, con le doverose conseguenze da assumersi in sede di determinazione degli onorari, alla luce di elementari quanto fondamentali principi di lealtà e di correttezza nell'esercizio di tale ufficio, sia in riferimento ai colleghi, sia riguardo allo stesso Consiglio dell'Ordine;
- affermata la necessità di tutelare il prestigio dell'Istituzione Forense e il decoro professionale di tutti gli avvocati, attraverso uno scrupoloso ed efficace controllo dell'attività professionale svolta dai difensori iscritti nell'elenco,



---

## **DELIBERA**

### **ELENCO AI SENSI DELL'ART. 29 DISP. ATT. C.P.P.**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma predispone ed aggiorna, ogni tre mesi, l'elenco alfabetico degli Iscritti negli Albi e disponibili ad assumere le difese di ufficio.

Gli Iscritti nell'elenco generale, attese le peculiari caratteristiche dello svolgimento dell'attività, nell'ambito metropolitano di Roma possono, scegliere di svolgere l'attività secondo le seguenti turnazioni ed autorità:

- 01) Tribunale Ordinario e Corte di Appello;
- 02) Tribunale Militare, Corte di Appello Militare e Sorveglianza Militare;
- 03) Tribunale per i Minorenni e Corte di Appello Minorenni;
- 04) Giudice di Pace Penale;
- 05) Convalide extra-comunitari;
- 06) Tribunale di Sorveglianza e Magistrato di Sorveglianza;
- 07) Tribunale Ordinario - sezione distaccata di Ostia;
- 08) Giudice di Pace Penale - sezione distaccata di Ostia.

Per l'iscrizione nell'elenco è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'Ordine Forense al termine della frequenza di corso di aggiornamento professionale della durata biennale.

Per corso di aggiornamento professionale deve intendersi quanto previsto dall'art. 29 delle disp. di att. del Codice di Procedura Penale nonché dall'art. 15 D.L. n. 272 del 28.7.1989.

Il Consiglio provvederà, con separato regolamento, a precisare le modalità di svolgimento del predetto corso.

I difensori, possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dalla frequenza del corso di aggiornamento, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di documentazione attestante l'esercizio della difesa, con esclusione delle sostituzioni per mero rinvio, ai sensi dell'art. 102 c.p.p. anche congiunta con altro difensore, in almeno dieci procedimenti per anno.

Ciascun difensore può chiedere l'iscrizione ad uno o a tutte le turnazioni a sua scelta.

I praticanti avvocati abilitati, possono chiedere l'iscrizione al solo elenco per le difese davanti al Giudice di Pace, con esclusione delle convalide extracomunitari.

---

La designazione della difesa di ufficio per gli indagati e imputati a piede libero avverrà con il sistema della rotazione automatica tra i nominativi di tutti gli iscritti come previsto dall'art. 29 disp. att. c.p.p. .

I difensori indicati per gli arrestati presso il Tribunale per i Minorenni, Tribunale Militare e Tribunale Ordinario nonché convalide extracomunitari svolgeranno la loro attività dalle ore 09,00 del giorno indicato nel turno alle ore 09,00 del giorno seguente.

## **RIPARTIZIONE DELLE TURNAZIONI**

- a) Tribunale Ordinario 97 IV comma c.p.p., turno giornaliero.  
*Trenta difensori di turno giornaliero che dovranno garantire la propria reperibilità nella Città Giudiziaria di Piazzale Clodio secondo le modalità di seguito indicate;  
Tribunale Ordinario e Corte di Appello, secondo le disposizioni dell'art. 29 disp.att. c.p.p. art 97 I co. c.p.p.  
Venti difensori suddivisi per ufficio giudiziario: Tribunale Monocratico, Tribunale Collegiale, Corte di Assise, Corte di Assise di Appello etc.;*
- b) Tribunale Militare, Corte di Appello Militare e Tribunale di Sorveglianza Militare.  
*Cinque difensori suddivisi per ufficio giudiziario;*
- c) Tribunale per i Minorenni e Corte di Appello Minorenni: difensori.  
*Uno al GUP, uno al dibattimento e uno alla Corte di Appello;*
- d) Convalide extra-comunitari.  
*Due difensori;*
- e) Tribunale Militare e Magistrato di Sorveglianza.  
*Tre difensori;*
- f) Tribunale Ordinario- sezione distaccata di Ostia.  
*Un difensore;*
- g) Giudice di Pace Penale, sezione distaccata di Ostia.  
*Un difensore;*
- h) Giudice di Pace di Roma.  
*Due difensori.*

---

## OBBLIGHI DEL DIFENSORE DI UFFICIO

Lo svolgimento dell'attività del difensore d'ufficio è volontaria. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

Le norme deontologiche, nonché le norme previste nelle leggi e regolamenti, si assumono conosciute e rispettate da tutti i difensori di ufficio.

L'attività svolta dal difensore iscritto nelle liste ex art. 97 IV comma c.p.p., proprio in relazione alla peculiarità dell'attività svolta, volta a garantire il diritto di difesa all'imputato che ha nominato un difensore di fiducia o di ufficio che per qualsivoglia motivo non è presente, deve essere prestata prevalentemente a titolo gratuito.

Tale criterio deve essere posto in relazione ai più elementari principi di colleganza e di lealtà del nostro codice deontologico, dovendosi considerare l'attività professionale svolta sia nell'interesse di chi si trova privo di assistenza tecnica, sia nell'interesse dell'avvocato di fiducia o di ufficio, che non è presente.

Solo quando l'attività professionale svolta è stata tale da comportare un effettivo esercizio della difesa ed è risultata particolarmente onerosa, anche in relazione alla natura del procedimento penale, al pregio dell'opera prestata, all'importanza delle questioni trattate e dei risultati ottenuti, potrà procedersi alla richiesta di pagamento degli onorari.

La richiesta deve essere necessariamente preceduta dalla comunicazione al difensore di fiducia in atti nominato.

In riferimento ai principi di colleganza, di decoro e dignità professionale devono considerarsi sicuramente escluse dalle richieste di pagamento, esemplificativamente, le seguenti attività:

- rinvii di ufficio, rinvii per assenza di testi e/o impedimenti delle parti;
- richieste istruttorie senza adempimenti della difesa;
- rinvii per nullità degli atti comunque dedotta;
- mera e passiva presenza per il compimento di atti formali;
- esame e studio in occasione della nomina ex art. 97 IV comma c.p.p. dovendosi considerare come attività strettamente ed indispensabilmente funzionale allo svolgimento della difesa.

---

Ogni altra attività che comunque comporti una presenza passiva o richieda un minimo sforzo difensivo quale, ad esempio, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e simili.

Il difensore nominato ex art. 97 IV comma c.p.p. dovrà, prima di assumere la difesa, prendere cognizione del capo di imputazione nonché del relativo fascicolo processuale e dell'attività precedentemente svolta.

Nell'ipotesi di diversi e più difensori nominati ex art. 97 I comma e/o 97 IV comma c.p.p., nel medesimo procedimento penale, è fatto obbligo al difensore di ufficio di turno di chiedere la nomina definitiva, ex art. 29 c.p.p. chiamando immediatamente il call center, attesa la necessità di tutelare compiutamente il diritto di difesa, di un difensore ex art. 97 I comma c.p.p. .

Le richieste di pagamento debbono essere formulate con scrupoloso rigore e rispetto delle norme di lealtà e correttezza verso i colleghi nominati fiduciarmente in atti, comunicando ai medesimi, dettagliatamente, tutta l'attività svolta in loro vece.

Potranno essere utilizzate per la redazione della parcella le attuali tariffe forensi, utilizzando come parametro i valori medi delle tabelle in vigore dal 2 giugno 2004, ma solo qualora -come specificato- l'attività professionale prestata abbia rivestito un reale impegno difensivo, intendendosi abrogate le precedenti delibere consiliari in materia.

Il difensore nominato, ai sensi dell'art. 97 I comma c.p.p., che non sia comparso o non si sia reso reperibile o abbia abbandonato la difesa rendendo necessaria la nomina ex art. 97 IV comma c.p.p., incorre nelle sanzioni di cui al presente regolamento, salvo il disposto dell'art. 105 c.p.p. .

Il difensore di ufficio deve dare immediato avviso all'assistito:

- a) della facoltà di nominare, in qualsiasi momento, un difensore di fiducia;
- b) che è fatto obbligo all'assistito di retribuire il difensore di ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 115/2002;
- c) dei termini previsti per lo svolgimento della difesa;
- d) che qualora l'assistito versi nelle condizioni reddituali previste dal medesimo D.P.R. 115/2002 e successive modificazioni, potrà presentare richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

E' onere del difensore di ufficio nominato ex art. 97 IV comma c.p.p. dare immediatamente avviso al difensore di fiducia dell'attività svolta, dell'esito dell'udienza e dell'eventuale data del rinvio.

---

Il difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 30 disp. att. c.p.p., qualora si trovi nell'impossibilità di adempiere al mandato e non ha nominato un sostituto, deve avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda alla sua sostituzione.

Il difensore di ufficio cessa immediatamente dal suo incarico se viene nominato un difensore di fiducia.

Il difensore di fiducia ha l'obbligo di comunicare l'avvenuta nomina, tempestivamente e di attivarsi affinché il cliente corrisponda al difensore di ufficio gli onorari eventualmente dovuti per le prestazioni effettuate.

Il difensore di ufficio è tenuto:

- a) ad indossare la toga;
- b) a presentarsi puntualmente nel luogo ove è richiesta la presenza;
- c) a svolgere il mandato secondo le norme previste dal codice deontologico che di seguito si richiamano sommariamente:
  - 1) probità, dignità e decoro;
  - 2) lealtà, correttezza verso le parti e verso i colleghi;
  - 3) fedeltà nello svolgere la propria attività professionale;
  - 4) diligenza nello svolgere i propri doveri professionali;
  - 5) segretezza e riservatezza;
  - 6) indipendenza con il dovere di difendere la propria libertà da pressioni e/o condizionamenti esterni;
  - 7) competenza;
  - 8) aggiornamento professionale.

Il difensore di turno 97 IV comma c.p.p. ha l'obbligo di sottoscrivere, entro e non oltre le ore 9,30 del mattino e alla fine dell'udienza, i registri depositati nelle sedi dell'ANF (Associazione Nazionale Forense) e Camera Penale di Roma siti nel Palazzo di Giustizia.

Il difensore di turno giornaliero 97 IV comma c.p.p. ha, altresì, l'obbligo di comunicare il numero dell'utenza cellulare al personale dell'ANF e Camera Penale restando reperibile nella Città Giudiziaria sino alla chiusura dei predetti uffici e/o comunque, se chiamato a svolgere il proprio ufficio, sino alla fine dell'udienza.

In riferimento ai turni giornalieri presso il Tribunale Militare, Corte di Appello Militare, Giudice di Pace Penale e presso il Tribunale per i Minorenni i registri di presenza sono tenuti presso le rispettive cancellerie.

---

Il difensore di turno 97 IV comma c.p.p. deve comunicare alla Camera Penale e/o all'ANF, per iscritto, tempestivamente, eventuali cause di impedimento per lo svolgimento del turno.

In caso di mancata comunicazione tempestiva, il difensore di turno 97 IV comma c.p.p. ha l'obbligo di giustificare la propria assenza entro e non oltre i cinque giorni successivi alla data del turno.

Eventuali sostituzioni del turno devono essere effettuate solamente da colleghi iscritti nell'elenco dei difensori di ufficio.

In questo caso sarà il sostituto ad apporre la propria firma sul registro.

Il difensore di ufficio dovrà trattenersi, se inviato in aula dal personale ANF e Camera Penale, fino alla conclusione dell'udienza.

Qualora l'udienza termini successivamente alla chiusura delle sedi dell'ANF e della Camera Penale il difensore potrà apporre la firma in uscita il giorno successivo.

Il difensore di turno arrestato ha l'obbligo dell'effettiva reperibilità dalle ore 9,00 del giorno indicato alle ore 9,00 del giorno successivo.

Il difensore ha altresì l'obbligo di comunicare al Consiglio dell'Ordine l'utenza telefonica, l'utenza cellulare, anche a mezzo fax, ove potrà essere rintracciato durante il turno.

## **CONTROLLI E SANZIONI**

Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto della legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonché sul rispetto delle disposizioni della presente delibera.

Il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito dell'aggiornamento e predisposizione trimestrale dell'elenco dei difensori di ufficio, effettuerà controlli e verifiche sulle assenze ingiustificate.

Per le assenze ingiustificate, in un numero superiore a tre in un anno, è prevista l'automatica cancellazione dall'elenco dei difensori di ufficio per un periodo non inferiore a sei mesi salvo, in ogni caso, il disposto di cui all'art. 105 c.p.p. .

---

L'irrogazione di un secondo provvedimento di cancellazione, considerata anche la natura delle violazioni, comporta il divieto di reinscrizione per un periodo non inferiore ad un anno.

Nel caso di cancellazione per sanzione, ricevuta la comunicazione del Consiglio e trascorso il periodo di sei mesi o un anno, il difensore potrà procedere a nuova iscrizione a domanda, salvo comunque l'accertamento delle violazioni di cui all'art. 105 c.p.p.

**INOLTRE  
DELIBERA**

Di istituire un Osservatorio permanente sulla liquidazione degli onorari per i difensori di ufficio e per quelli relativi al patrocinio per i non abbienti al fine di raccogliere tutte le segnalazioni relative ai provvedimenti giurisdizionali di liquidazione di onorari che si siano caratterizzati per disapplicazione dei principi normativi vigenti in materia di tariffe professionali allo scopo di effettuare ogni iniziativa ritenuta necessaria a tutela degli interessi della categoria; delega il Consigliere dell'Ordine Avv. Francesco Gianzi, coadiuvato dai Componenti dal medesimo scelti nella Commissione da lui coordinata per l'immediata apertura di un tavolo di confronto con il paritetico osservatorio dei Magistrati istituito presso il Tribunale Ordinario di Roma.

**Delibera  
Infine**

di dare ampia diffusione del presente regolamento a tutti i difensori iscritti nell'elenco nonché di invitare i difensori nominati di fiducia al rispetto dell'obbligo di comunicare, tempestivamente, l'avvenuta nomina.

---

1.2.

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI TURNI  
DEI DIFENSORI DI UFFICIO**

- *Turno difensori indicati per gli ARRESTATI presso il Tribunale per i Minorenni, Tribunale Militare, Tribunale Ordinario, convalide extracomunitari:*

Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di assicurare la propria reperibilità nell'arco delle 24 ore del proprio turno giornaliero, dalle ore 9.00 del giorno indicato alle ore 9.00 del giorno successivo.

- *Turno difensori ex art. 97 IV comma c.p.p.:*

***Tribunale ordinario e Corte di Appello; Tribunale e Magistrato di Sorveglianza:***

Il difensore di turno ex art. 97 IV comma c.p.p. ha l'obbligo di sottoscrivere, entro e non oltre le ore 09,30 del mattino e alla fine dell'udienza, i registri depositati nelle sedi dell'A.N.F. (Associazione Nazionale Forense) e Camera Penale di Roma siti nel Palazzo di Giustizia.

***Tribunale Ordinario, Sezione Distaccata di Ostia:***

recarsi direttamente presso la cancelleria del Tribunale sezione di Ostia, (Via dei Fabbri Navali, 21/E – Lido di Ostia)

***Tribunale – procura e Corte di Appello per i Minorenni:***

recarsi direttamente presso le cancellerie e sottoscrivere la presenza sul registro giornaliero. (GUP – DIB, via dei Bresciani – Roma; CORTE APPELLO Via A. Varisco – Roma)

***Tribunale e Corte di Appello Militare:***

recarsi direttamente presso le cancellerie e sottoscrivere la presenza sul registro giornaliero. (Tribunale e G.I.P., Viale delle Milizie, 5/C – Roma; Corte Appello e Sorveglianza, Via degli Acquasparta, 2 – Roma)

***Giudice di pace penale di Roma:***

recarsi direttamente presso le cancellerie e sottoscrivere la presenza sul registro giornaliero. (Via Gregorio VII, 122 – Roma)

***Giudice di pace penale- Sezione distaccata di Ostia:***

recarsi direttamente presso la cancelleria. (Via Casana, 119 – Lido di Ostia).

***Giudice di pace civile per espulsioni:***

telefonare all'Ufficio Stranieri al n. 066380027 (fax 0639388946) il giorno precedente il turno per sapere se le richieste di convalida avanzate dalla Questura sono state depositate presso la Cancelleria.



---

### 1.3.

#### **Modalità di attuazione del corso di abilitazione dei difensori d'ufficio. (estratto dal verbale dell'adunanza del Consiglio del 10 luglio 2008).**

- Il Consigliere Gianzi;

premessi che

- ritiene necessario indire anche per quest'anno il Corso di abilitazione all'iscrizione nelle liste delle difese di ufficio, ex art. 97 co. 4 c.p.p. per assicurare il corretto funzionamento del servizio ed una adeguata formazione degli iscritti agli elenchi stessi;

considerate

- anche le valutazioni espresse sul punto dalle maggiori associazioni forensi di avvocati penalisti (Camera Penale di Roma ed A.N.F. di Roma), si deve ritenere che il numero attuale degli iscritti (1.323 alla lista del 1° luglio 2008) sia largamente sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio, in relazione alla ratio della legge che intende assicurare all'imputato sprovvisto di difesa fiduciaria, la più qualificata difesa tecnica possibile; e che, nel contempo, occorre garantire il necessario ricambio all'interno delle liste in considerazione delle fisiologiche e periodiche cancellazioni (volontarie o disciplinari) di parte degli iscritti;

rilevato che

- la disponibilità di aule per l'ordinato svolgimento del Corso è limitata all'Aula Avvocati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, la cui capienza massima è di 350 (trecentocinquanta) posti mentre non sarà possibile, come per il passato, estendere la capienza anche agli spazi esterni, in considerazione della formale richiesta di non occupazione di detti spazi da parte del Primo Presidente della Corte di Cassazione il quale, anzi, ha sollecitato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma a non tenere il corso presso i locali del Palazzo di Giustizia per asseriti motivi di ordine pubblico. Al contempo, è stata verificata l'impraticabilità, o la eccessiva onerosità, di soluzioni logistiche alternative;

considerato inoltre che

- appare necessario dunque individuare criteri di accettazione delle domande di iscrizione che tengano conto del limite sopra indicato (350 iscrizioni disponibili);

- a tal fine, occorre considerare che la legge 6 marzo 2001 n. 60 già indica nella documentata pratica specialistica in materia penale, il criterio privilegiato di ammissione dell'iscrizione negli elenchi, al fine di assicurare la qualità e la professionalità del servizio reso (art. 29 disp. att. c.p.p. "dimostrando di avere esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione");

---

- occorre dunque tenere conto di tale principio normativo nella organizzazione dell'iscrizione al corso, coniugandolo con l'ordine cronologico delle richieste che perverranno.

Tanto premesso

Il Consiglio  
delibera:

- di istituire il corso di abilitazione alle difese di ufficio a partire dalla data del 3 ottobre 2008, con durata biennale, secondo il programma ed il regolamento che verrà successivamente comunicato, per un numero massimo di 350 partecipanti tra praticanti abilitati e avvocati;
- che le domande di iscrizione al corso saranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, a partire dalla data che sarà comunicata con il Regolamento;
- che la domanda di iscrizione potrà essere corredata da idonea documentazione processuale (verbali di udienza) che attesti che il richiedente l'iscrizione abbia partecipato, in qualità di difensore o assistito quale praticante, ad almeno 7 (sette) udienze penali al momento dell'iscrizione. Tale documentato requisito, nella eventualità di un numero di richieste superiori ai posti disponibili, costituirà titolo di precedenza nella formazione della graduatoria finale degli idonei;
- che la partecipazione a tale corso, nel rispetto dei criteri di cui all'emanando regolamento, consentirà di acquisire l'idoneità all'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p.;
- che i Colleghi dichiarati idonei, all'esito del corso, saranno iscritti in una graduatoria che rispetterà il maturato ordine di iscrizione al corso;
- che l'iscrizione degli idonei agli elenchi di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p. sarà disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nel rispetto della graduatoria di idoneità ogni qualvolta sarà necessario reintegrare il numero massimo degli iscritti (1.323).

---

#### 1.4.

#### **Ipotesi di modifica al Regolamento della difesa di ufficio**

Alla luce dei recenti interventi legislativi (Legge n. 94/2009, “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 128, ) e con riferimento alla facoltà di scelta che ogni difensore iscritto all'Elenco di cui all'art. 29 disp. Att. C.p.p. ha di svolgere la propria attività anche secondo le differenti Autorità, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma valuterà se è necessario modificare, in integrazione, il vigente Regolamento, istituendo un'apposita lista di difensori d'ufficio innanzi il Giudice di Pace Penale, con riferimento alla presentazione immediata degli imputati in giudizio, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 2, lettera s-bis) e 20 ter del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Di seguito, alcune disposizioni di cui alla suindicata Legge per quanto concerne la disciplina dell'immigrazione:

1. La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-*bis*), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolide.

2. All'articolo 235 del codice penale, il secondo comma è abrogato.

3. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 312 del codice penale è soppresso.

4. Dopo l'articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 183-*bis*. - (*Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide*). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 183-*ter*. - (*Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea*). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

5. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Omissis

15. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

---

«Art. 10-*bis*. - (*Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato*). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1. 3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis* del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. 5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. 6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;

b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nè le cause ostative» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*, qualora non ricorrano le cause ostative».

17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «*s-bis*) articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

«Art. 20-*bis*. - (*Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari*). - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.

2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:

a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;

b) l'indicazione delle persone offese dal reato;

c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;

d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

---

e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:

a) l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia;

b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio;

c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

5. Si applica l'articolo 20, comma 5.

omissis

Art. 20-ter. - (*Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l'udienza.

2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.

3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunci a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore;

c) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis. - (*Svolgimento del giudizio a presentazione immediata*). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.

2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.

3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.

---

4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione.

5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore»;

d) nel titolo II, dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

«Art. 62-bis. - (*Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva*). - 1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

*omissis*

22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

*omissis*

b) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000»;

*omissis*

m) all'articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonchè per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perchè il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma

---

*5-bis.* Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e *5-bis* del presente articolo nonchè, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

*5-quater.* Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma *5-ter* e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma *5-bis*, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma *5-ter*, terzo e ultimo periodo. *5-quinquies.* Per i reati previsti ai commi *5-ter*, primo periodo, e *5-quater* si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto»; *omissis.*

---

---



---

## LA NORMATIVA IN MATERIA DI DIFESA DI UFFICIO E GRATUITO PATROCINIO NEL PROCESSO PENALE

Di seguito si riportano le norme più significative in materia di difesa di ufficio e gratuito patrocinio nel processo penale.

Art. 97 c.p.p. (Difensore di Ufficio)  
Art. 102 c.p.p. (Sostituto del difensore)  
Art. 105 c.p.p. (Abbandono e rifiuto della difesa)  
Art. 108 c.p.p. (Termine per la difesa)  
Art. 369-bis c.p.p. (Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa)  
Art. 28 Disp. Att. c.p.p. (Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio)  
Art. 29 Disp. Att. c.p.p. (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio)  
Art. 30 Disp. Att. c.p.p. (Comunicazione al difensore di ufficio)  
Art. 31 Disp. Att. c.p.p. (Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio)  
Art. 32 Disp. Att. c.p.p. (Recupero dei crediti professionali)  
Art. 34 Disp. Att. c.p.p. (Designazione del sostituto del difensore)  
Art. 2 Legge 223/2006

### **Articoli da 74 a 142 del D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia).**

In particolare:

Art. 74 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Istituzione del patrocinio)  
Art. 75 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Ambito di applicabilità)  
Art. 76 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Condizioni per l'ammissione)\*  
*\*Modificato dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla Legge 23 aprile 2009 n. 38*  
Art. 77 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)  
Art. 78 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Istanza per l'ammissione)  
Art. 79 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Contenuto dell'istanza)  
Art. 80 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Nomina del difensore) \*  
*\*Modificato dalla Legge 24 febbraio 2005 n. 25*  
Art. 81 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato) \*  
*\*Modificato dalla Legge 24 febbraio 2005 n. 25*  
Art. 82 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Onorario e spese del difensore) \*  
*\*Modificato dalla Legge 30 dicembre 2004 n. 311 art. 322*  
Art. 84 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Opposizione al decreto di pagamento)  
Art. 90 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Equiparazione dello straniero e dell'apolide)  
Art. 91 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Esclusione dal patrocinio)  
Art. 92 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)  
Art. 93 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Presentazione dell'istanza al magistrato competente)\*  
*\* Modificato dalla legge 24 luglio 2008 n. 125*  
Art. 95 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Sanzioni)  
Art. 96 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)\*  
*\* Modificato dalla legge 24 luglio 2008 n. 125*  
Art. 97 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Provvedimenti adottabili dal magistrato)  
Art. 107 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Effetti dell'ammissione)  
Art. 109 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Decorrenza degli effetti)

---

Art. 115 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)

Art. 116 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)

Art. 117 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)

Art. 118 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)

Art. 142 D.P.R. 30.5.02 n. 115 (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea)

Legge 24.2.2005 n. 25 (Modifiche al Testo Unico in materia di spese di Giustizia di cui al D.P.R. 115/2002)

Legge 24/07/2008 n. 125 (Modifiche al Testo Unico in materia di spese di Giustizia di cui al D.P.R. 115/2002)

Legge 23/04/2009 n. 38 (Modifiche al Testo Unico in materia di spese di Giustizia di cui al D.P.R. 115/2002)

---

## Art. 97 Codice di Procedura Penale

**Difensore di ufficio** -1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo, è assistito da un difensore di ufficio. 2. I Consigli degli ordini forensi di ciascun distretto di Corte di Appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività della difesa di ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I Consigli degli Ordini fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità. (1)

3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2. (2).

4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2 salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza.

Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2. (3).

5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

(1) Comma così sostituito dall'art. 1 comma 1 della legge 06.03.2001, n. 60. Il testo previgente così disponeva: *[Il Consiglio dell'ordine forense, al fine di garantire l'effettività della difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei difensori e, d'intesa con il presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro nomina sulla base di turni di reperibilità].*

(2) Comma così sostituito dall'art. 2 comma 1 della legge 06.03.2001, n. 60. Il testo previgente così disponeva: *[Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e l'imputato ne è privo, danno avviso dell'atto al difensore individuato sulla base dei criteri indicati nel comma 2.]*

(3) Comma così sostituito dall'art. 3 comma 1 della legge 06.03.2001, n. 60. Il testo previgente così disponeva: *[Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice o il pubblico ministero designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni dell'art. 102]*

---

**Art. 102 Codice di Procedura Penale** (Sostituto del difensore)

1. Il difensore di fiducia e il difensore di ufficio possono nominare un sostituto (1).
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.

(1) Comma così sostituito dall'art. 4 comma 1 della legge 06.03.2001, n. 60. Il testo previgente così disponeva: *[il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo, può designare un sostituto]*

**Art. 105 Codice di Procedura Penale** (Abbandono e rifiuto della difesa)

1. Il Consiglio dell'Ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio.
2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.
3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il Consiglio dell'Ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.
4. L'autorità giudiziaria riferisce al Consiglio dell'Ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis (1).
5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall'art. 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.

(1) comma sostituito dall'art. 15 L.13 febbraio 2001 n.45, pubblicata in G.U.n. 58 del 10.03.01, Supplemento Ordinario n. 50 il testo previgente disponeva *[L'autorità giudiziaria riferisce al Consiglio dell'Ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio e di violazione da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtà e di probità]*

**Art. 108 Codice di Procedura Penale** (Termine per la difesa)

1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato di ufficio che ne fa richiesta ha diritto ad un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza. (1)

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5 comma 1 della legge 06.03.2001, n. 60 in G.U. n. 67 del 21.03.01. Il testo previgente così disponeva: *[Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel caso di abbandono, al nuovo difensore dell'imputato o a quello designato in sostituzione che ne fa richiesta è dato un termine congruo, di norma non inferiore a tre giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.]*

## **Art. 369 bis Codice di Procedura Penale**

(Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa) (1)

1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore di ufficio.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:

a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;

b) il nominativo del difensore di ufficio, il suo indirizzo e recapito telefonico;

c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato di ufficio;

d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore di ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;

e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

(1) Articolo introdotto dall'art.19 L. 6 marzo 2001, n. 60 in G.U. n. 67 del 21 marzo 2001

---

**Artt. 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 34 Disp. Att. Codice di Procedura Penale****Art. 28 Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio**

1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.

**Art. 29 Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio**

1. Il Consiglio dell'Ordine forense predisporre e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi [idonei e] disponibili ad assumere le difese di ufficio (1).

1bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 97 del codice, è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionali organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione (2).

2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche (3).

3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello (4).

4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:

- a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;
- b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra loro e, comunque, dislocate in modo da non permette l'effettività della difesa;
- c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze (5).

---

5. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2 (6).

6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio (7).

7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilità (8).

[8. Il Presidente del Tribunale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine forense vigilano sul rispetto della tabella e dei criteri per l'individuazione e la designazione dei difensori di ufficio] (9).

[9. I difensori inseriti nella tabella hanno l'obbligo della reperibilità] (9).

(1) Le parole riportate tra le parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 6 della L. 6 marzo 2001 n. 60 sulla difesa d'ufficio;

(2) Questo comma è stato inserito dall'art. 7 della L. 6 marzo 2001 n. 60, sulla difesa d'ufficio;

(3) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 8 della L. 6 marzo 2001 n. 60, sulla difesa d'ufficio in G.U. n. 67 del 21.03.01.

(4) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 9 della L. 6 marzo 2001 n. 60, sulla difesa d'ufficio in G.U. n. 67 del 21.03.01.

(5) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 10 della L. 6 marzo 2001 n. 60, sulla difesa d'ufficio in G.U. n. 67 del 21.03.01.

(6) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 11 della L. 6 marzo 2001 n. 60, sulla difesa d'ufficio in G.U. n. 67 del 21.03.01.

(7) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 12 della L. 6 marzo 2001 n. 60, sulla difesa d'ufficio in G.U. n. 67 del 21.03.01.

(8) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 13 della L. 6 marzo 2001 n. 60, sulla difesa d'ufficio in G.U. n. 67 del 21.03.01.

(9) Questo comma è stato abrogato dall'art. 14 della L. 6 marzo 2001 n. 60, sulla difesa d'ufficio.

### **Art. 30 Comunicazione al difensore di ufficio**

1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell'art. 97 comma 3 del Codice (1).

2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall'art. 97 comma 4 del Codice.

3. Nel caso previsto dall'art. 97 comma 5 del Codice, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda alla sostituzione (2).

---

(1) Le originarie parole: «commi 2 e 3» sono state così sostituite dalle parole: «comma 3», dall'art. 15 della L. 6 marzo 2001 n. 60 sulla difesa d'ufficio;

(2) Questo comma è stato così modificato dall'art. 16 della L. 6 marzo 2001 n. 60, sulla difesa d'ufficio.

### **Art. 31 Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio**

1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso, retribuita.

### **Art. 32 (1) Recupero dei crediti professionali**

1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.

[2. Al difensore d'ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 127, quando dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali] (2).

[3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato] (2).

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 17 della L. 6 marzo 2001 n. 60 sulla difesa d'ufficio.

(2) Questo comma è stato abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

### **Art. 34 Designazione del sostituto del difensore**

1. Il difensore designa il sostituto (102 c.p.p.) nelle forme indicate nell'art. 96 comma 2 del Codice.



---

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223**

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), le parole: "la fissazione di tariffe obbligatorie" sono sostituite dalle seguenti: "l'obbligatorietà di tariffe";

al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'Ordine";

al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

"c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita' libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu' soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita'";

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attivita' professionali";

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente:

"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali"".

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
**30 maggio 2002, n. 115**  
(Gazzetta Ufficiale N. 139 del 15 Giugno 2002 - S.O. n. 126)

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  
in materia di spese di giustizia. (Testo A).

**PARTE III**

Patrocinio a spese dello Stato

**TITOLO I**

Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile,  
amministrativo, contabile e tributario

**CAPO I**

Istituzione del patrocinio

**ART. 74 (L)**

(Istituzione del patrocinio)

1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

**ART. 75 (L)**

(Ambito di applicabilità)

1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

---

## CAPO II

### Condizioni per l'ammissione al patrocinio

#### **ART. 76 (L)**

(Condizioni per l'ammissione)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16 (1).

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. (2)

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. (3)

(1) L'originario importo di euro 9.296,22 è stato così aggiornato dal decreto 20 gennaio 2009 del Ministero della Giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2009.

(2) Comma inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.

(3) Comma inserito dal Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11.

#### **ART. 77 (L)**

(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

---

### CAPO III

#### Istanza per l'ammissione al patrocinio

#### **ART. 78 (L)**

(Istanza per l'ammissione)

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (1).

(1) Ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.L.vo 27 maggio 2005 n. 116 gli artt. 78, comma 2 e 79 del presente provvedimento si applicano anche, in quanto compatibili, alle controversie transfrontaliere nell'ambito dell'Unione europea.

#### **ART. 79 (L)**

(Contenuto dell'istanza)

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
  - a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
  - b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  - c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
  - d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

---

## CAPO IV

Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

### **ART. 80 (L)**

(Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.

### **ART. 81 (L)**

(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)

1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
  - a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
  - b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
  - c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
3. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.
4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.

### **ART. 82 (L)**

(Onorario e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

- 
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte di appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
  3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

**ART. 83 (L)**

(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. L'onorario e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

**ART. 84 (L)**

(Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.

**ART. 85 (L)**

(Divieto di percepire compensi o rimborsi)

1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

**CAPO V**

Recupero delle somme da parte dello Stato

**ART. 86 (L)**

(Recupero delle somme da parte dello Stato)

1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

---

## CAPO VI

### Norme finali

#### **ART. 87 (L)**

(Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)

1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.

#### **ART. 88 (L)**

(Controlli da parte della Guardia di finanza)

1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

#### **ART. 89 (L)**

(Norme di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico.

## TITOLO II

Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

### CAPO I

Istituzione del patrocinio

#### **ART. 90 (L)**

(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

### CAPO II

Condizioni per l'ammissione al patrocinio

#### **ART. 91 (L)**

(Esclusione dal patrocinio)

1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:

a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

---

b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.

**ART. 92 (L)**

(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

**CAPO III**

Istanza di ammissione al patrocinio

**ART. 93 (L)**

(Presentazione dell'istanza al magistrato competente)

1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

[2. L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza] (1).

3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

(1) Comma abrogato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.

**ART. 94 (L)**

(Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per



---

l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

#### **ART. 95 (L)**

(Sanzioni)

1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

### **CAPO IV**

Decisione sull'istanza di ammissione

#### **ART. 96 (L)**

(Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, [ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,] (1) il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.

2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, (2) del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.

4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

---

(1) Parole abrogate dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.

(2) Parole aggiunte dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.

### **ART. 97 (L)**

(Provvedimenti adottabili dal magistrato)

1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato.
2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.

### **ART. 98 (L)**

(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)

1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato.
2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.
3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.

### **ART. 99 (L)**

(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)

1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte di appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

---

## CAPO V

Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte

### **ART. 100 (L)**

(Nomina di un secondo difensore)

1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

### **ART. 101 (L) (1)**

(Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)

1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.

2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 24 febbraio 2005, n. 25.

### **ART. 102 (L)**

(Nomina del consulente tecnico di parte)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.

2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali (1).

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 5 della L. 24 febbraio 2005, n. 25.

### **ART. 103 (L)**

(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)

1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore di ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato di ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.

---

**ART. 104 (L)**

(Compenso dell'investigatore privato)

1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

**ART. 105 (L)**

(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)

1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata.

**ART. 106 (L)**

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.

2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

**CAPO VI**

Effetti dell'ammissione al patrocinio

**ART. 107 (L)**

(Effetti dell'ammissione)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;

c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta di ufficio o di parte;

d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;

e) l'indennità di custodia;

f) l'onorario e le spese agli avvocati;

---

g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

**ART. 108 (L)**

(Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:

- a) il contributo unificato;
- b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta di ufficio;
- c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

**ART. 109 (L)**

(Decorrenza degli effetti)

1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

**ART. 110 (L)**

(Pagamento in favore dello Stato)

1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
2. Se si tratta di reato per il quale si procede di ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

**ART. 111 (L)**

(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)

---

1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.

## CAPO VII

### Revoca del decreto di ammissione al patrocinio

#### **ART. 112 (L)**

(Revoca del decreto di ammissione)

1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione:
  - a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
  - b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
  - c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;
  - d) su richiesta dell'ufficio finanziario competente, presentata in ogni momento, e comunque non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.
2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.
3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.

#### **ART. 113 (L)**

(Ricorso avverso il decreto di revoca)

1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera *d*), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97 (1).

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 9bis, comma 1, lett. e) del D.L. 30 giugno 2005 n. 115, convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 2005, n. 168.

#### **ART. 114 (L)**

(Effetti della revoca)

1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui

---

la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.

2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.

### **TITOLO III**

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

#### **ART. 115 (L)**

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto della corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'art. 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita (1).

(1) L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 94, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

#### **ART. 116 (L)**

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore di ufficio non chiedi ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

#### **ART. 117 (L)**

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

---

**ART. 118 (L)**

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

**ART. 142 (L)**

(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 .



---

## **Legge 24 febbraio 2005, n. 25**

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. (*G.U. 02-03-2005, n. 50, Serie Generale*)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

### **Art. 1.**

1. L'articolo 80 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 80. (L) - (Nomina del difensore).

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2».

### **Art. 2.**

1. L'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 81. (L) - (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato).

1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

---

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia».

#### **Art. 3.**

1. All'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1, dopo la parola: «spettanti» sono inserite le seguenti: «al difensore.».

#### **Art. 4.**

1. L'articolo 101 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 101. (L) - (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore). - 1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di Corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.

2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di Corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali».

#### **Art. 5.**

1. L'articolo 102 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 102. (L) - (Nomina del consulente tecnico di parte).

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di Corte di appello nel quale pende il processo.

2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di Corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---

**Legge 24 luglio 2008, n. 125**

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. (*G.U. 02-03-2005, n. 50, Serie Generale*)

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2008), recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 2008

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

**ART. 12-ter**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2005, n. 115

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 76, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti»;
- b) all'articolo 93, il comma 2 e' abrogato;
- c) all'articolo 96, comma 1, le parole: «, ovvero immediatamente, se la stessa e' presentata in udienza a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,» sono soppresse;
- d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: «tenuto conto» sono inserite le seguenti: «delle risultanze del casellario giudiziale.».

---

**Legge 23 aprile 2009, n. 38**

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. (*G.U. 02-03-2005, n. 50, Serie Generale*)

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2009), recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori"**

Publicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2009

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

**ART. 4**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

---

**IL PATROCINIO DEI NON ABBIENTI  
NEL PROCESSO PENALE**

---

---

---

## LA MISURA DEL REDDITO E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato è prevista per tutti i reati compresi quelli contravvenzionali, ad esclusione dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La misura del reddito per accedere al beneficio, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, capo II, in cui è stato trasportato l'art. 3 della Lg. n. 217 del 1990, modificato ed ampliato dalla Lg. n. 134 del 2001, è stato stabilito in **Euro 10.628,16** con decreto 20 gennaio 2009 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2009 (aggiornato periodicamente).

Nel computo del reddito dell'istante, occorre tenere presente anche i redditi del coniuge o del convivente more uxorio (ved. Cassazione sezione VI 31.10.99, Scaburri in Cass pen. 2000, pag. 665, n. 443; Cassazione sezione IV 17 sett. 2002 Lucchese) o degli altri familiari conviventi, ferma restando per ognuno di essi l'elevazione del limite pari ad **Euro 1.032,91** (aggiornato periodicamente).

La dichiarazione del reddito dell'istante può avvenire anche con l'autocertificazione (art. 79 lett. c D.P.R. 115/2002) e fino a quando il processo non si è definito, l'istante ha l'obbligo di comunicare le variazioni **rilevanti** del limite del reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. (art. 79 cit. lett. d).

Il giudice, con la nuova normativa è chiamato non solo ad un mero accertamento formale, ma può andare oltre come indagine all'autocertificazione prodottasi (ved. art. 2 comma 6 Lg. n. 134 del 2001 confermato dall'art. 96 n. 2 D.P.R. 115/02) e, sulla base anche degli atti processuali, può ritenere la richiesta dell'istante non ammissibile.

Il termine per il Magistrato di provvedere sull'ammissibilità o meno della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione (art. 96 n. 1 D.P.R. n. 115 del 2002). Con la legge 24 luglio 2008 n. 125 (pacchetto sicurezza 2008) è stato abrogato il 2° comma dell'art. 93 DPR 115/02 inerente la possibilità per il difensore di depositare l'istanza direttamente in udienza e, conseguentemente, il magistrato non ha più l'obbligo di decidere immediatamente sull'istanza stessa così come prevedeva il 1° comma dell'art. 96 DPR 115/02.

Lo stesso pacchetto sicurezza ora menzionato ha aggiunto:

---

- al 2° comma dell'art. 96 DPR 115/02 l'obbligo per il magistrato di tenere conto delle risultanze del casellario giudiziale ai fini del rigetto dell'istanza in presenza di fondati motivi.

- il comma 4bis dell'art. 76 DPR 115/02 con il quale si stabilisce che per soggetti già condannati con sentenza definitiva per alcune tipologie di reati, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

Con la legge 23 aprile 2009 n. 38 (pacchetto sicurezza 2009) è stato aggiunto il comma 4ter all'art. 76 DPR 115/02 con il quale si prevede che la persona offesa per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale possa essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti.

Se il richiedente è assistito da più di un difensore l'ammissione al patrocinio è esclusa.

### **ISTANZA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO**

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l'istante deve presentare una domanda (istanza), in cui deve, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 79 D.P.R. n. 115 del 2002, contenere:

1. numero di procedimento per cui si avanza l'istanza di ammissione;
2. generalità complete del richiedente unitamente al relativo codice fiscale;
3. generalità anagrafiche dei componenti la sua famiglia, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
4. produzione documentale per l'attestazione del reddito o la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione;
5. impegno a comunicare le eventuali variazioni (reddito e domicilio) fino a che il procedimento non sia definito;
6. sottoscrizione dell'istanza da parte dell'interessato;
7. se il cittadino è straniero, non appartenente ai Paesi dell'Unione Europea, e per i redditi prodotti all'estero, l'istanza deve essere corredata dall'attestazione del proprio consolato in ordine alla veridicità di quanto affermato in essa;
8. Se il giudice lo richiede, gli interessati sono tenuti, a pena di inammissibilità, a produrre la documentazione occorrente alla dimostrazione della veridicità di quanto dichiarato nell'istanza ovvero a



- 
- provvedervi con una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato (art. 79 comma 3° e art. 94 comma 1° DPR 115/02);
9. qualora il cittadino straniero di cui al punto summenzionato non sia in grado di poter far sottoscrivere l'istanza dalla propria autorità consolare, può comprovare quanto da lui sottoscritto con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 94, 2° comma D.P.R. n. 115 del 2002);
  10. l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve essere sottoscritta dall'istante a pena di inammissibilità e autenticata dal difensore (quest'ultimo munito di procura), e presentata dall'interessato o dal difensore), o inviata per mezzo di raccomandata a/r al Giudice innanzi al quale pende il processo (art. 93 DPR n. 115/02).

Si specifica che, secondo l'ordinanza n. 144/2004 della Corte Costituzionale, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza diretta ad ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, lo straniero extracomunitario, può, in luogo dell'indicazione del codice fiscale, fornire i dati di cui all'art. 4 DPR. 29/09/73 n. 605, oltre al proprio domicilio estero.

Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato

### **ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

I Consigli dell'Ordine formano degli elenchi di avvocati per il patrocinio a spese dello Stato suddivisi per materie dai quali chi è ammesso al patrocinio può scegliere un difensore.

Per l'iscrizione in tali elenchi occorrono i seguenti requisiti:

---

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento. L'elenco viene rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.

## **LA CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' CONSOLARE**

L'art. 79 D.P.R. n. 115 del 2002 introduce la distinzione tra stranieri provenienti dai Paesi comunitari e quelli extracomunitari. Solo a quest'ultimi è fatto obbligo di depositare, insieme all'istanza del patrocinio del non abbiente, la certificazione dell'autorità consolare.

La certificazione dell'autorità consolare deve contenere, anche in forma sintetica, l'indicazione di quali siano gli elementi concreti che abbiano permesso di certificare che quanto dichiarato dallo straniero corrisponda al vero.

Se è impossibile produrre la documentazione consolare summenzionata lo straniero può, attraverso una autocertificazione sostitutiva della documentazione, indicare quali siano stati gli elementi che hanno determinato l'impossibilità di acquisire la dichiarazione consolare.

## **RICORSO CONTRO IL RIGETTO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE**

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è ricorribile da parte dell'istante, entro venti giorni dalla comunicazione o dalla lettura in udienza, al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte di Appello al quale appartiene il Magistrato che ha emesso l'ordinanza di diniego.

Contro il rigetto pronunciato dal Giudice di Pace il ricorso si presenta al Presidente del Tribunale.

---

A seguito di una sentenza di una delle Sezioni Unite Penali n. 30181/04, non è più indispensabile un apposito mandato al difensore neppure quando ricorra per cassazione per conto del proprio assistito che si sia visto negare l'ammissione al gratuito patrocinio in sede di reclamo.

Il ricorso, a cura del ricorrente, va notificato all'ufficio finanziario.

L'ordinanza che decide il ricorso viene notificata alle parti interessate entro dieci giorni dalla decisione. Queste ultime possono proporre ricorso per Cassazione nei venti giorni successivi, per violazione di legge.

### **DIVIETO DI PERCEPIRE COMPENSI PER IL DIFENSORE DELLA PERSONA AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

L'art. 85 del D.P.R. citato stabilisce: *“il difensore, l'ausiliare del Magistrato e il consulente tecnico di parte, non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi a qualunque titolo diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico”*. Si ricorda che la legge n. 134 del 2001 al comma 2 bis ha qualificato come **“grave illecito disciplinare professionale”** la condotta dell'avvocato che abbia richiesto o ricevuto compensi dal proprio assistito.

“La gravità” dell'illecito sarà rimessa alla valutazione libera dell'Ordine degli Avvocati del Foro competente.

### **LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL DIFENSORE**

L'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che l'onorario e le spese spettanti al difensore siano liquidati dall'Autorità Giudiziaria con **decreto** (*n.b.*: l'art. 82 citato non ha previsto un decreto motivato) di pagamento osservando la tariffa professionale con riferimento ai valori medi delle tariffe professionali vigenti

La liquidazione viene effettuata dal Magistrato al termine di ciascuna fase di ciascun grado del processo e/o comunque all'atto della cessazione dell'incarico difensivo.

Per il giudizio di Cassazione alla liquidazione degli onorari procede il Giudice di rinvio.

Se l'avvocato richiede una liquidazione oltre i valori medi tariffari, è preferibile che la richiesta di liquidazione sia corredata da una apposita documentazione, (ad esempio si può depositare copia dell'intero fascicolo processuale), e da una relazione che giustifichi analiticamente l'attività svolta dal difensore.

---

Secondo l'art. 1 comma 322, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria 2005) è stato abolito il visto di congruità previo parere del Consiglio dell'Ordine. La liquidazione è disposta dall'Autorità Giudiziaria nell'osservanza dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, relativi ad onorari, indennità e diritti.

Il visto di congruità è abolito anche per la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio e al difensore di ufficio del minore.

### **OPPOSIZIONE CONTRO IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE**

Ai sensi dell'art. 84 d.P.R. n. 115/02, avverso il decreto di liquidazione-pagamento, è ammessa opposizione entro venti giorni dalla notifica del decreto.

Le parti, compresa la pubblica accusa, possono proporre opposizione al Presidente dell'Ufficio Giudiziario competente.

Se il provvedimento decisorio sia ricorribile per Cassazione è stato per lungo tempo dibattuto. Finalmente a dirimere il contrasto è intervenuta la Cass. Sezione Unite 28/05/2003 n. 12 che ha ribadito il principio della ricorribilità ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

---

---

---

## **TARIFFE FORENSI**

**Onorari in materia penale dinanzi al Giudice di Pace**

<i>ONORARI</i>	<i>MINIMO</i>	<i>MAX</i>	<i>MEDIO</i>
Informativa (anche telefonica o telematica) in data...: per ciascuna	6,00	10,00	<b>8,00</b>
Sessione nello studio o in via telematica o in via telefonica con cliente od un suo incaricato, in data...: per ciascuna	19,00	39,00	<b>29,00</b>
Sessione in studio collegialmente, con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati: per ciascuna ( <i>descrivere</i> )	39,00	77,00	<b>58,00</b>
<b>Esame e studio</b> per la prima sessione ante partecipazione indagini preliminari	20,00	35,00	<b>27,50</b>
<b>Esame e studio</b> di ogni atto di indagine preliminare che preveda la partecipazione o assistenza del difensore: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	20,00	35,00	<b>27,50</b>
<b>Partecipazione ed assistenza</b> ad atti di indagine preliminare (P.G., P.M., G.I.P) per i quali è prevista la partecipazione del difensore: per ciascuno, <b>e per ogni ora o frazione di ora</b> ( <i>descrivere</i> )	20,00	35,00	<b>27,50</b>
<b>Esame e studio</b> prima della partecipazione ad ogni camera di consiglio e all'udienza collegiale	20,00	35,00	<b>27,50</b>
<b>Partecipazione ed assistenza</b> alle attività di ricerca e di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento: per ciascuna, <b>e per ogni ora o frazione di ora</b>	20,00	35,00	<b>27,50</b>
<b>Indennità</b> per gli atti di investigazione difensiva (per ogni colloquio, ricezione di dichiarazione e assunzione di informazioni da parte del difensore o con la sua partecipazione; per ogni richiesta di documentazione alla P.A. o a privati, di accesso ai luoghi e documentazione; per ogni attività difensiva relativa agli accertamenti tecnici; per ogni produzione di documenti all'A.G.): per ciascuno, <b>e per ogni ora o frazione di ora</b> ( <i>descrivere</i> )	50,00	250,00	<b>150,00</b>
<b>Esame e studio</b> di richieste, decreti, ordinanze, sentenze, o dell'avviso del deposito di uno di questi atti, di cui sia esaminata la copia: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	20,00	35,00	<b>27,50</b>
<b>Esame e studio</b> per la redazione (anche dopo la comunicazione di deposito atti) di denuncia, querela, istanza, richiesta, memoria, ricorso immediato al Giudice di Pace, dichiarazione di costituzione di parte civile, lista testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazione degli stessi: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	20,00	35,00	<b>27,50</b>
<b>Redazione</b> scritti difensivi come esposti, denunce, querele, istanze, opposizioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace; liste di testi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato: per ciascuna ( <i>descrivere</i> )	50,00	230,00	<b>140,00</b>
<b>Redazione</b> di citazione e notifiche	20,00	50,00	<b>35,00</b>
<b>Esame e studio</b> per le impugnazioni, per l'opposizione a decreto penale ed alla richiesta di archiviazione: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	----	----	----
<b>Redazione</b> impugnazioni, opposizioni a decreto penale e alla richiesta di archiviazione: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	----	----	----
<b>Esame e studio</b> per l'atto di costituzione di parte civile, per	20,00	35,00	<b>27,50</b>

l'intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria: per ciascuno <i>(descrivere)</i>			
<b>Redazione</b> atto costituzione parte civile, atto di citazione del responsabile civile o del civilmente obbligato per la p. pecuniaria: per ciascuno <i>(descrivere)</i>	50,00	230,00	<b>140,00</b>
<b>Redazione</b> atto di costituzione e/o di intervento volontario del responsabile civile e di costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria: per ciascuno <i>(descrivere)</i>	50,00	230,00	<b>140,00</b>
<b>Redazione</b> memorie e pareri che esaurisce l'attività	60,00	300,00	<b>180,00</b>
<b>Indennità</b> accesso carcere, <b>per ogni ora o frazione di ora</b> , max 10 ore giornaliere	10,00	16,00	<b>13,00</b>
<b>Indennità</b> accesso uffici, <b>per ogni ora o frazione di ora</b> , max 10 ore giornaliere	10,00	16,00	<b>13,00</b>
<b>Indennità</b> accesso luogo inerente ai fatti, <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	10,00	16,00	<b>13,00</b>
<b>Indennità di attesa</b> , per ogni ora o frazione di ora, <b>max 10 ore giornaliere</b>	10,00	16,00	<b>13,00</b>
<b>Esame e studio</b> prima della partecipazione ad ogni udienza in Camera di Consiglio o dibattimentale	20,00	35,00	<b>27,50</b>
<b>Partecipazione e assistenza</b> atti compiuti durante l'indagine preliminare dalla Polizia Giudiziaria, dal P.M., dal Giudice <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	20,00	35,00	<b>27,50</b>
<b>Partecipazione</b> ad attività e ricerca formazione della prova <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	20,00	35,00	<b>27,50</b>
<b>Partecipazione</b> udienza (per ogni una) in camera di consiglio o dibattimentale	30,00	60,00	<b>45,00</b>
<b>Partecipazione</b> ad udienze (camerali o dibattimentali) <b>di mero rinvio</b> (valore inderogabile, secondo la delibera Cons. Ordine del 6/3/2003: per ciascuna <i>(indicare data)</i> )	30,00		
<b>Partecipazione</b> ad udienze di trattazione (eccezioni e richieste preliminari; richieste di prova; esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle parti, etc), in Camera di Consiglio o in udienza pubblica: per ciascuna <i>(indicare data)</i>	50,00	250,00	<b>150,00</b>
<b>Partecipazione</b> ad attività prestata in riferimento all'art. 360 c.p.p. (accertamenti tecnici non ripetibili)	50,00	250,00	<b>150,00</b>
<b>Partecipazione</b> ad udienze per la discussione orale, in Camera di Consiglio o in udienza pubblica: per ciascuna <i>(descrivere)</i>	60,00	300,00	<b>180,00</b>

*(\*) per spese esenti si intendono quelle di cui all'art. 15 DPR 633/ 1972*

**N.B.:** ai sensi dell'art. 12 comma 1 L. 217/1990 modificata dalla L. 134/2001 gli onorari in materia di difesa dei non abbienti non possono superare i valori medi, salvo quanto previsto dall'art. 1 delle tariffe penali

**Rimborso spese generali:** All'avvocato e al praticante avvocato è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo dei suoi onorari.

La trasferta al difensore è dovuta per l'attività svolta fuori dal **domicilio professionale** (art. 8 cap. 3 D.M. 08/04/2004 n. 127).



**Oonorari in materia penale avanti al G.I.P. e al G.U.P.**

<i>ONORARI</i>	<i>MINIMO</i>	<i>MAX</i>	<i>MEDIO</i>
Informativa (anche telefonica o telematica) in data...: per ciascuna	8,00	16,00	<b>12,00</b>
Sessione nello studio o in via telematica o in via telefonica con cliente od un suo incaricato, in data...: per ciascuna	24,00	65,00	<b>44,50</b>
Sessione in studio collegialmente, con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati: per ciascuna ( <i>descrivere</i> )	48,00	129,00	<b>88,50</b>
<b>Esame e studio</b> per la prima sessione ante partecipazione indagini preliminari	25,00	60,00	<b>42,50</b>
<b>Esame e studio</b> di ogni atto di indagine preliminare che preveda la partecipazione o assistenza del difensore: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	25,00	60,00	<b>42,50</b>
<b>Partecipazione ed assistenza</b> ad atti di indagine preliminare (P.G., P.M., G.I.P.) per i quali è prevista la partecipazione del difensore: per ciascuno, e <b>per ogni ora o frazione di ora</b> ( <i>descrivere</i> )	30,00	60,00	<b>45,00</b>
<b>Esame e studio</b> prima della partecipazione ad ogni camera di consiglio e all'udienza collegiale	25,00	60,00	<b>42,50</b>
<b>Partecipazione ed assistenza</b> alle attività di ricerca e di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento: per ciascuna, e <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	30,00	60,00	<b>45,00</b>
<b>Indennità</b> per gli atti di investigazione difensiva (per ogni colloquio, ricezione di dichiarazione e assunzione di informazioni da parte del difensore o con la sua partecipazione; per ogni richiesta di documentazione alla P.A. o a privati, di accesso ai luoghi e documentazione; per ogni attività difensiva relativa agli accertamenti tecnici; per ogni produzione di documenti all'A.G.): per ciascuno, e <b>per ogni ora o frazione di ora</b> ( <i>descrivere</i> )	60,00	375,00	<b>217,50</b>
<b>Esame e studio</b> di richieste, decreti, ordinanze, sentenze, o dell'avviso del deposito di uno di questi atti, di cui sia esaminata la copia: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	25,00	60,00	<b>42,50</b>
<b>Esame e studio</b> per la redazione (anche dopo la comunicazione di deposito atti) di denuncia, querela, istanza, richiesta, memoria, ricorso immediato al Giudice di Pace, dichiarazione di costituzione di parte civile, lista testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazione degli stessi: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	25,00	60,00	<b>42,50</b>
<b>Redazione</b> scritti difensivi come esposti, denunce, querele, istanze, opposizioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace; liste di testi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato: per ciascuna ( <i>descrivere</i> )	60,00	345,00	<b>202,50</b>
<b>Redazione</b> di citazione e notifiche	25,00	75,00	<b>50,00</b>
<b>Esame e studio</b> per le impugnazioni, per l'opposizione a decreto penale ed alla richiesta di archiviazione: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	----	----	----
<b>Redazione</b> impugnazioni, opposizioni a decreto penale e alla richiesta di archiviazione: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	----	----	----

<b>Esame e studio</b> per l'atto di costituzione di parte civile, per l'intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	25,00	60,00	<b>42,50</b>
<b>Redazione</b> atto costituzione parte civile, atto di citazione del responsabile civile o del civilmente obbligato per la p. pecuniaria: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	60,00	345,00	<b>402,50</b>
<b>Redazione</b> atto di costituzione e/o di intervento volontario del responsabile civile e di costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	60,00	345,00	<b>402,50</b>
<b>Redazione</b> memorie e pareri che esaurisce l'attività	90,00	450,00	<b>270,00</b>
<b>Indennità</b> accesso carcere, <b>per ogni ora o frazione di ora</b> , max 10 ore giornaliere	13,00	26,00	<b>19,50</b>
<b>Indennità</b> accesso uffici, <b>per ogni ora o frazione di ora</b> , max 10 ore giornaliere	13,00	26,00	<b>19,50</b>
<b>Indennità</b> accesso luogo inerente ai fatti, <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	13,00	26,00	<b>19,50</b>
<b>Indennità di attesa</b> , per ogni ora o frazione di ora, <b>max 10 ore giornaliere</b>	13,00	26,00	<b>19,50</b>
<b>Esame e studio</b> prima della partecipazione ad ogni udienza in Camera di Consiglio o dibattimentale	25,00	60,00	<b>42,50</b>
<b>Partecipazione e assistenza</b> atti compiuti durante l'indagine preliminare dalla Polizia Giudiziaria, dal P.M., dal Giudice <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	30,00	60,00	<b>45,00</b>
<b>Partecipazione</b> ad attività e ricerca formazione della prova <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	30,00	60,00	<b>45,00</b>
<b>Partecipazione</b> udienza (per ogni una) in camera di consiglio o dibattimentale	40,00	90,00	<b>65,50</b>
<b>Partecipazione</b> ad udienze (camerali o dibattimentali) <b>di mero rinvio</b> (valore inderogabile, secondo la delibera Cons. Ordine del 6/3/2003: per ciascuna ( <i>indicare data</i> ))	40,00		
<b>Partecipazione</b> ad udienze di trattazione (eccezioni e richieste preliminari; richieste di prova; esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle parti, etc), in Camera di Consiglio o in udienza pubblica: per ciascuna ( <i>indicare data</i> )	75,00	375,00	<b>225,00</b>
<b>Partecipazione</b> ad attività prestata in riferimento all'art. 360 c.p.p. (accertamenti tecnici non ripetibili)	75,00	375,00	<b>225,00</b>
<b>Partecipazione</b> ad udienze per la discussione orale, in Camera di Consiglio o in udienza pubblica: per ciascuna ( <i>descrivere</i> )	115,00	450,00	<b>282,50</b>

(\*) per spese esenti si intendono quelle di cui all'art. 15 DPR 633/1972

**N.B.:** ai sensi dell'art. 12 comma 1 L. 217/1990 modificata dalla L. 134/2001 gli onorari in materia di difesa dei non abbienti non possono superare i valori medi, salvo quanto previsto dall'art. 1 delle tariffe penali

**Rimborso spese generali:** All'avvocato e al praticante avvocato è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo dei suoi onorari.

**La trasferta al difensore** è dovuta per l'attività svolta fuori dal **domicilio professionale** (art. 8 cap. 3 D.M. 08/04/2004 n. 127)

**Onorari in materia penale avanti al Tribunale in composizione monocratica  
e Magistrato di Sorveglianza**

<i>ONORARI</i>	<i>MINIMO</i>	<i>MAX</i>	<i>MEDIO</i>
Informativa (anche telefonica o telematica) in data...: per ciascuna	8,00	1200	<b>10,00</b>
Sessione nello studio o in via telematica o in via telefonica con cliente od un suo incaricato, in data...: per ciascuna	24,00	48,00	<b>36,00</b>
Sessione in studio collegialmente, con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati: per ciascuna ( <i>descrivere</i> )	48,00	97,00	<b>72,50</b>
<b>Esame e studio</b> per la prima sessione ante partecipazione indagini preliminari	25,00	45,00	<b>35,00</b>
<b>Esame e studio</b> di ogni atto di indagine preliminare che preveda la partecipazione o assistenza del difensore: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	25,00	45,00	<b>35,00</b>
<b>Partecipazione ed assistenza</b> ad atti di indagine preliminare (P.G., P.M., G.I.P) per i quali è prevista la partecipazione del difensore: per ciascuno, <b>e per ogni ora o frazione di ora</b> ( <i>descrivere</i> )	30,00	45,00	<b>37,50</b>
<b>Esame e studio</b> prima della partecipazione ad ogni camera di consiglio e all'udienza collegiale	25,00	45,00	<b>35,00</b>
<b>Partecipazione ed assistenza</b> alle attività di ricerca e di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento: per ciascuna, <b>e per ogni ora o frazione di ora</b>	30,00	45,00	<b>37,50</b>
<b>Indennità</b> per gli atti di investigazione difensiva (per ogni colloquio, ricezione di dichiarazione e assunzione di informazioni da parte del difensore o con la sua partecipazione; per ogni richiesta di documentazione alla P.A. o a privati, di accesso ai luoghi e documentazione; per ogni attività difensiva relativa agli accertamenti tecnici; per ogni produzione di documenti all'A.G.): per ciascuno, <b>e per ogni ora o frazione di ora</b> ( <i>descrivere</i> )	60,00	280,00	<b>170,00</b>
<b>Esame e studio</b> di richieste, decreti, ordinanze, sentenze, o dell'avviso del deposito di uno di questi atti, di cui sia esaminata la copia: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	25,00	45,00	<b>35,00</b>
<b>Esame e studio</b> per la redazione (anche dopo la comunicazione di deposito atti) di denuncia, querela, istanza, richiesta, memoria, ricorso immediato al Giudice di Pace, dichiarazione di costituzione di parte civile, lista testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazione degli stessi: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	25,00	45,00	<b>35,00</b>
<b>Redazione</b> scritti difensivi come esposti, denunce, querele, istanze, opposizioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace; liste di testi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato : per ciascuna ( <i>descrivere</i> )	60,00	255,00	<b>157,50</b>
<b>Redazione</b> di citazione e notifiche	25,00	55,00	<b>40,00</b>
<b>Esame e studio</b> per le impugnazioni, per l'opposizione a decreto penale ed alla richiesta di archiviazione: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	25,00	45,00	<b>35,00</b>
<b>Redazione</b> impugnazioni ( <i>descrivere</i> )	90,00	450,00	<b>270,00</b>
<b>Esame e studio</b> per l'atto di costituzione di parte civile, per	25,00	45,00	<b>35,00</b>

l'intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria: per ciascuno <i>(descrivere)</i>			
<b>Redazione</b> atto costituzione parte civile, atto di citazione del responsabile civile o del civilmente obbligato per la p. pecuniaria: per ciascuno <i>(descrivere)</i>	60,00	255,00	<b>157,50</b>
<b>Redazione</b> atto di costituzione e/o di intervento volontario del responsabile civile e di costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria: per ciascuno <i>(descrivere)</i>	60,00	255,00	<b>157,50</b>
<b>Redazione</b> memorie e pareri che esaurisce l'attività	70,00	335,00	<b>202,50</b>
<b>Indennità</b> accesso carcere, <b>per ogni ora o frazione di ora</b> , max 10 ore giornaliere	13,00	19,00	<b>16,00</b>
<b>Indennità</b> accesso uffici, <b>per ogni ora o frazione di ora</b> , max 10 ore giornaliere	13,00	19,00	<b>16,00</b>
<b>Indennità</b> accesso luogo inerente ai fatti, <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	13,00	19,00	<b>16,00</b>
<b>Indennità di attesa</b> , per ogni ora o frazione di ora, <b>max 10 ore giornaliere</b>	13,00	19,00	<b>16,00</b>
<b>Esame e studio</b> prima della partecipazione ad ogni udienza in Camera di Consiglio o dibattimentale	25,00	45,00	<b>35,00</b>
<b>Partecipazione e assistenza</b> atti compiuti durante l'indagine preliminare dalla Polizia Giudiziaria, dal P.M., dal Giudice <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	30,00	45,00	<b>35,00</b>
<b>Partecipazione</b> ad attività e ricerca formazione della prova <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	30,00	45,00	<b>35,00</b>
<b>Partecipazione</b> udienza (per ogni una) in camera di consiglio o dibattimentale	40,00	65,00	<b>52,50</b>
<b>Partecipazione</b> ad udienze (camerali o dibattimentali) <b>di mero rinvio</b> (valore inderogabile, secondo la delibera Cons. Ordine del 6/3/2003: per ciascuna <i>(indicare data)</i> )	40,00		
<b>Partecipazione</b> ad udienze di trattazione (eccezioni e richieste preliminari; richieste di prova; esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle parti, etc), in Camera di Consiglio o in udienza pubblica: per ciascuna <i>(indicare data)</i>	75,00	280,00	<b>177,50</b>
<b>Partecipazione</b> ad attività prestata in riferimento all'art. 360 c.p.p. (accertamenti tecnici non ripetibili)	75,00	280,00	<b>177,50</b>
<b>Partecipazione</b> ad udienze per la discussione orale, in Camera di Consiglio o in udienza pubblica: per ciascuna <i>(descrivere)</i>	115,00	335,00	<b>225,00</b>

*(\*) per spese esenti si intendono quelle di cui all'art. 15 DPR 633/ 1972*

**N.B.:** ai sensi dell'art. 12 comma 1 L. 217/1990 modificata dalla L. 134/2001 gli onorari in materia di difesa dei non abbienti non possono superare i valori medi, salvo quanto previsto dall'art. 1 delle tariffe penali

**Rimborso spese generali:** All'avvocato e al praticante avvocato è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del **12,5%** sull'importo dei suoi onorari.

La trasferta al difensore è dovuta per l'attività svolta fuori dal **domicilio professionale** (art. 8 cap. 3 D.M. 08/04/2004 n. 127)

**Onorari in materia penale avanti al Tribunale in composizione Collegiale**

<i>ONORARI</i>	<i>MINIMO</i>	<i>MAX</i>	<i>MEDIO</i>
Informativa (anche telefonica o telematica) in data...: per ciascuna	10,00	16,00	<b>13,00</b>
Sessione nello studio o in via telematica o in via telefonica con cliente od un suo incaricato, in data...: per ciascuna	32,00	65,00	<b>48,50</b>
Sessione in studio collegialmente, con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati: per ciascuna ( <i>descrivere</i> )	65,00	129,00	<b>97,00</b>
<b>Esame e studio</b> per la prima sessione ante partecipazione indagini preliminari	30,00	60,00	<b>45,00</b>
<b>Esame e studio</b> di ogni atto di indagine preliminare che preveda la partecipazione o assistenza del difensore: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	30,00	60,00	<b>45,00</b>
<b>Partecipazione ed assistenza</b> ad atti di indagine preliminare (P.G., P.M., G.I.P) per i quali è prevista la partecipazione del difensore: per ciascuno, <b>e per ogni ora o frazione di ora</b> ( <i>descrivere</i> )	35,00	60,00	<b>47,50</b>
<b>Esame e studio</b> prima della partecipazione ad ogni camera di consiglio e all'udienza collegiale	30,00	60,00	<b>45,00</b>
<b>Partecipazione ed assistenza</b> alle attività di ricerca e di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento: per ciascuna, <b>e per ogni ora o frazione di ora</b>	35,00	60,00	<b>47,50</b>
<b>Indennità</b> per gli atti di investigazione difensiva (per ogni colloquio, ricezione di dichiarazione e assunzione di informazioni da parte del difensore o con la sua partecipazione; per ogni richiesta di documentazione alla P.A. o a privati, di accesso ai luoghi e documentazione; per ogni attività difensiva relativa agli accertamenti tecnici; per ogni produzione di documenti all'A.G.): per ciascuno, <b>e per ogni ora o frazione di ora</b> ( <i>descrivere</i> )	75,00	375,00	<b>225,00</b>
<b>Esame e studio</b> di richieste, decreti, ordinanze, sentenze, o dell'avviso del deposito di uno di questi atti, di cui sia esaminata la copia: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	30,00	60,00	<b>45,00</b>
<b>Esame e studio</b> per la redazione (anche dopo la comunicazione di deposito atti) di denuncia, querela, istanza, richiesta, memoria, ricorso immediato al Giudice di Pace, dichiarazione di costituzione di parte civile, lista testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazione degli stessi: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	30,00	60,00	<b>45,00</b>
<b>Redazione</b> scritti difensivi come esposti, denunce, querele, istanze, opposizioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace; liste di testi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato : per ciascuna ( <i>descrivere</i> )	75,00	345,00	<b>210,00</b>
<b>Redazione</b> di citazione e notifiche	30,00	75,00	<b>52,50</b>
<b>Esame e studio</b> per le impugnazioni, per l'opposizione a decreto penale ed alla richiesta di archiviazione: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	30,00	60,00	<b>45,00</b>
<b>Redazione</b> impugnazioni ( <i>descrivere</i> )	120,00	600,00	<b>360,00</b>
<b>Esame e studio</b> per l'atto di costituzione di parte civile, per l'intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato per la	30,00	60,00	<b>45,00</b>

pena pecuniaria: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )			
<b>Redazione</b> atto costituzione parte civile, atto di citazione del responsabile civile o del civilmente obbligato per la p. pecuniaria: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	75,00	345,00	<b>210,00</b>
<b>Redazione</b> atto di costituzione e/o di intervento volontario del responsabile civile e di costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	75,00	345,00	<b>210,00</b>
<b>Redazione</b> memorie e pareri che esaurisce l'attività	90,00	450,00	<b>270,00</b>
<b>Indennità</b> accesso carcere, <b>per ogni ora o frazione di ora</b> , max 10 ore giornaliere	16,00	26,00	<b>21,00</b>
<b>Indennità</b> accesso uffici, <b>per ogni ora o frazione di ora</b> , max 10 ore giornaliere	16,00	26,00	<b>21,00</b>
<b>Indennità</b> accesso luogo inerente ai fatti, <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	16,00	26,00	<b>21,00</b>
<b>Indennità di attesa</b> , per ogni ora o frazione di ora, <b>max 10 ore giornaliere</b>	16,00	26,00	<b>21,00</b>
<b>Esame e studio</b> prima della partecipazione ad ogni udienza in Camera di Consiglio o dibattimentale	30,00	60,00	<b>45,00</b>
<b>Partecipazione e assistenza</b> atti compiuti durante l'indagine preliminare dalla Polizia Giudiziaria, dal P.M., dal Giudice <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	35,00	60,00	<b>47,50</b>
<b>Partecipazione</b> ad attività e ricerca formazione della prova <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	35,00	60,00	<b>47,50</b>
<b>Partecipazione</b> udienza (per ogni una) in camera di consiglio o dibattimentale	50,00	90,00	<b>70,00</b>
<b>Partecipazione</b> ad udienze (camerali o dibattimentali) <b>di mero rinvio</b> (valore inderogabile, secondo la delibera Cons. Ordine del 6/3/2003: per ciascuna ( <i>indicare data</i> ))	50,00		
<b>Partecipazione</b> ad udienze di trattazione (eccezioni e richieste preliminari; richieste di prova; esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle parti, etc), in Camera di Consiglio o in udienza pubblica: per ciascuna ( <i>indicare data</i> )	100,00	375,00	<b>237,50</b>
<b>Partecipazione</b> ad attività prestata in riferimento all'art. 360 c.p.p. (accertamenti tecnici non ripetibili)	100,00	375,00	<b>237,50</b>
<b>Partecipazione</b> ad udienze per la discussione orale, in Camera di Consiglio o in udienza pubblica: per ciascuna ( <i>descrivere</i> )	150,00	450,00	<b>300,00</b>

(\*) per spese esenti si intendono quelle di cui all'art. 15 DPR 633/ 1972

**N.B.:** ai sensi dell'art. 12 comma 1 L. 217/1990 modificata dalla L. 134/2001 gli onorari in materia di difesa dei non abbienti non possono superare i valori medi, salvo quanto previsto dall'art. 1 delle tariffe penali

**Rimborso spese generali:** All'avvocato e al praticante avvocato è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del **12,5%** sull'importo dei suoi onorari.

La trasferta al difensore è dovuta per l'attività svolta fuori dal **domicilio professionale** (art. 8 cap. 3 D.M. 08/04/2004 n. 127)

**Onorari in materia penale avanti alla Corte di Appello e  
al Tribunale di Sorveglianza**

<i>ONORARI</i>	<i>MINIMO</i>	<i>MAX</i>	<i>MEDIO</i>
Informativa (anche telefonica o telematica) in data...: per ciascuna	12,00	20,00	<b>16,00</b>
Sessione nello studio o in via telematica o in via telefonica con cliente od un suo incaricato, in data...: per ciascuna	40,00	81,00	<b>60,50</b>
Sessione in studio collegialmente, con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati: per ciascuna ( <i>descrivere</i> )	81,00	161,00	<b>121,00</b>
<b>Esame e studio</b> per la prima sessione ante partecipazione indagini preliminari	40,00	75,00	<b>57,50</b>
<b>Esame e studio</b> di ogni atto di indagine preliminare che preveda la partecipazione o assistenza del difensore: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	40,00	75,00	<b>57,50</b>
<b>Partecipazione ed assistenza</b> ad atti di indagine preliminare (P.G., P.M., G.I.P) per i quali è prevista la partecipazione del difensore: per ciascuno, e per ogni ora o frazione di ora ( <i>descrivere</i> )	45,00	75,00	<b>60,00</b>
<b>Esame e studio</b> prima della partecipazione ad ogni camera di consiglio e all'udienza collegiale	40,00	75,00	<b>57,50</b>
<b>Partecipazione ed assistenza</b> alle attività di ricerca e di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento: per ciascuna, e per ogni ora o frazione di ora	45,00	75,00	<b>60,00</b>
<b>Indennità</b> per gli atti di investigazione difensiva (per ogni colloquio, ricezione di dichiarazione e assunzione di informazioni da parte del difensore o con la sua partecipazione; per ogni richiesta di documentazione alla P.A. o a privati, di accesso ai luoghi e documentazione; per ogni attività difensiva relativa agli accertamenti tecnici; per ogni produzione di documenti all'A.G.): per ciascuno, e per ogni ora o frazione di ora ( <i>descrivere</i> )	95,00	465,00	<b>280,00</b>
<b>Esame e studio</b> di richieste, decreti, ordinanze, sentenze, o dell'avviso del deposito di uno di questi atti, di cui sia esaminata la copia: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	40,00	75,00	<b>57,50</b>
<b>Esame e studio</b> per la redazione (anche dopo la comunicazione di deposito atti) di denuncia, querela, istanza, richiesta, memoria, ricorso immediato al Giudice di Pace, dichiarazione di costituzione di parte civile, lista testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazione degli stessi: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	40,00	75,00	<b>57,50</b>
<b>Redazione</b> scritti difensivi come esposti, denunce, querele, istanze, opposizioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace; liste di testi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato : per ciascuna ( <i>descrivere</i> )	95,00	430,00	<b>262,50</b>
<b>Redazione</b> di citazione e notifiche	40,00	90,00	<b>65,00</b>
<b>Esame e studio</b> per le impugnazioni, per l'opposizione a decreto penale ed alla richiesta di archiviazione: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	40,00	75,00	<b>57,50</b>
<b>Redazione</b> impugnazioni ( <i>descrivere</i> )	150,00	750,00	<b>450,00</b>
<b>Esame e studio</b> per l'atto di costituzione di parte civile, per l'intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato per la	40,00	75,00	<b>57,50</b>

pena pecuniaria: per ciascuno <i>(descrivere)</i>			
<b>Redazione</b> atto costituzione parte civile, atto di citazione del responsabile civile o del civilmente obbligato per la p. pecuniaria: per ciascuno <i>(descrivere)</i>	95,00	430,00	<b>262,50</b>
<b>Redazione</b> atto di costituzione e/o di intervento volontario del responsabile civile e di costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria: per ciascuno <i>(descrivere)</i>	95,00	430,00	<b>262,50</b>
<b>Redazione</b> memorie e pareri che esaurisce l'attività	115,00	560,00	<b>337,50</b>
<b>Indennità</b> accesso carcere, <b>per ogni ora o frazione di ora</b> , max 10 ore giornaliere	20,00	32,00	<b>26,00</b>
<b>Indennità</b> accesso uffici, <b>per ogni ora o frazione di ora</b> , max 10 ore giornaliere	20,00	32,00	<b>26,00</b>
<b>Indennità</b> accesso luogo inerente ai fatti, <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	20,00	32,00	<b>26,00</b>
<b>Indennità di attesa</b> , per ogni ora o frazione di ora, <b>max 10 ore giornaliere</b>	20,00	32,00	<b>26,00</b>
<b>Esame e studio</b> prima della partecipazione ad ogni udienza in Camera di Consiglio o dibattimentale	65,00	110,0	<b>87,50</b>
<b>Partecipazione e assistenza</b> atti compiuti durante l'indagine preliminare dalla Polizia Giudiziaria, dal P.M., dal Giudice <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	45,00	75,00	<b>57,50</b>
<b>Partecipazione</b> ad attività e ricerca formazione della prova <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	45,00	75,00	<b>57,50</b>
<b>Partecipazione</b> udienza (per ogni una) in camera di consiglio o dibattimentale	65,00	110,00	<b>87,50</b>
<b>Partecipazione</b> ad udienze (camerali o dibattimentali) <b>di mero rinvio</b> (valore inderogabile, secondo la delibera Cons. Ordine del 6/3/2003: per ciascuna <i>(indicare data)</i> )	65,00		
<b>Partecipazione</b> ad udienze di trattazione (eccezioni e richieste preliminari; richieste di prova; esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle parti, etc), in Camera di Consiglio o in udienza pubblica: per ciascuna <i>(indicare data)</i>	125,00	465,00	<b>295,00</b>
<b>Partecipazione</b> ad attività prestata in riferimento all'art. 360 c.p.p. (accertamenti tecnici non ripetibili)	125,00	465,00	<b>295,00</b>
<b>Partecipazione</b> ad udienze per la discussione orale, in Camera di Consiglio o in udienza pubblica: per ciascuna <i>(descrivere)</i>	190,00	560,00	<b>375,00</b>

*(\*) per spese esenti si intendono quelle di cui all'art. 15 DPR 633/ 1972*

**N.B.:** ai sensi dell'art. 12 comma 1 L. 217/1990 modificata dalla L. 134/2001 gli onorari in materia di difesa dei non abbienti non possono superare i valori medi, salvo quanto previsto dall'art. 1 delle tariffe penali

**Rimborso spese generali:** All'avvocato e al praticante avvocato è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del **12,5%** sull'importo dei suoi onorari.

La trasferta al difensore è dovuta per l'attività svolta fuori dal **domicilio professionale** (art. 8 cap. 3 D.M. 08/04/2004 n. 127)



**Onorari in materia penale avanti alla Corte di Assise e Corte di Assise di Appello**

<i>ONORARI</i>	<i>MINIMO</i>	<i>MAX</i>	<i>MEDIO</i>
Informativa (anche telefonica o telematica) in data...: per ciascuna	19,00	32,00	<b>25,50</b>
Sessione nello studio o in via telematica o in via telefonica con cliente od un suo incaricato, in data...: per ciascuna	65,00	129,00	<b>97,00</b>
Sessione in studio collegialmente, con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati: per ciascuna ( <i>descrivere</i> )	129,00	258,00	<b>193,50</b>
<b>Esame e studio</b> per la prima sessione ante partecipazione indagini preliminari	60,00	120,00	<b>90,00</b>
<b>Esame e studio</b> di ogni atto di indagine preliminare che preveda la partecipazione o assistenza del difensore: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	60,00	120,00	<b>90,00</b>
<b>Partecipazione e assistenza</b> ad atti di indagine preliminare (P.G., P.M., G.I.P) per i quali è prevista la partecipazione del difensore: per ciascuno, <b>e per ogni ora o frazione di ora</b> ( <i>descrivere</i> )	70,00	120,00	<b>95,00</b>
<b>Esame e studio</b> prima della partecipazione ad ogni camera di consiglio e all'udienza collegiale	60,00	120,00	<b>90,00</b>
<b>Partecipazione ed assistenza</b> alle attività di ricerca e di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento: per ciascuna, <b>e per ogni ora o frazione di ora</b>	70,00	120,00	<b>95,00</b>
<b>Indennità</b> per gli atti di investigazione difensiva (per ogni colloquio, ricezione di dichiarazione e assunzione di informazioni da parte del difensore o con la sua partecipazione; per ogni richiesta di documentazione alla P.A. o a privati, di accesso ai luoghi e documentazione; per ogni attività difensiva relativa agli accertamenti tecnici; per ogni produzione di documenti all'A.G.): per ciascuno, <b>e per ogni ora o frazione di ora</b> ( <i>descrivere</i> )	150,00	750,00	<b>450,00</b>
<b>Esame e studio</b> di richieste, decreti, ordinanze, sentenze, o dell'avviso del deposito di uno di questi atti, di cui sia esaminata la copia: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	60,00	120,00	<b>90,00</b>
<b>Esame e studio</b> per la redazione (anche dopo la comunicazione di deposito atti) di denuncia, querela, istanza, richiesta, memoria, ricorso immediato al Giudice di Pace, dichiarazione di costituzione di parte civile, lista testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazione degli stessi: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	60,00	120,00	<b>90,00</b>
<b>Redazione</b> scritti difensivi come esposti, denunce, querele, istanze, opposizioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace; liste di testi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato : per ciascuna ( <i>descrivere</i> )	150,00	690,00	<b>420,00</b>
<b>Redazione</b> di citazione e notifiche	60,00	150,00	<b>105,00</b>
<b>Esame e studio</b> per le impugnazioni, per l'opposizione a decreto penale ed alla richiesta di archiviazione: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	60,00	120,00	<b>90,00</b>
<b>Redazione</b> impugnazioni ( <i>descrivere</i> )	240,00	1.200,00	<b>720,00</b>
<b>Esame e studio</b> per l'atto di costituzione di parte civile, per l'intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato per la	60,00	120,00	<b>90,00</b>

pena pecuniaria: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )			
<b>Redazione</b> atto costituzione parte civile, atto di citazione del responsabile civile o del civilmente obbligato per la p. pecuniaria: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	150,00	690,00	<b>420,00</b>
<b>Redazione</b> atto di costituzione e/o di intervento volontario del responsabile civile e di costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	150,00	690,00	<b>420,00</b>
<b>Redazione</b> memorie e pareri che esaurisce l'attività	180,00	900,00	<b>540,00</b>
<b>Indennità</b> accesso carcere, <b>per ogni ora o frazione di ora</b> , max 10 ore giornaliere	35,00	52,00	<b>43,50</b>
<b>Indennità</b> accesso uffici, <b>per ogni ora o frazione di ora</b> , max 10 ore giornaliere	35,00	52,00	<b>43,50</b>
<b>Indennità</b> accesso luogo inerente ai fatti, <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	35,00	52,00	<b>43,50</b>
<b>Indennità di attesa</b> , per ogni ora o frazione di ora, <b>max 10 ore giornaliere</b>	35,00	52,00	<b>43,50</b>
<b>Esame e studio</b> prima della partecipazione ad ogni udienza in Camera di Consiglio o dibattimentale	100,00	180,00	<b>140,00</b>
<b>Partecipazione e assistenza</b> atti compiuti durante l'indagine preliminare dalla Polizia Giudiziaria, dal P.M., dal Giudice <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	70,00	120,00	<b>95,00</b>
<b>Partecipazione</b> ad attività e ricerca formazione della prova <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	70,00	120,00	<b>95,00</b>
<b>Partecipazione</b> udienza (per ogni una) in camera di consiglio o dibattimentale	100,00	180,00	<b>140,00</b>
<b>Partecipazione</b> ad udienze (camerali o dibattimentali) <b>di mero rinvio</b> (valore inderogabile, secondo la delibera Cons. Ordine del 6/3/2003: per ciascuna ( <i>indicare data</i> ))	-----		
<b>Partecipazione</b> ad udienze di trattazione (eccezioni e richieste preliminari; richieste di prova; esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle parti, etc), in Camera di Consiglio o in udienza pubblica: per ciascuna ( <i>indicare data</i> )	200,00	750,00	<b>475,00</b>
<b>Partecipazione</b> ad attività prestata in riferimento all'art. 360 c.p.p. (accertamenti tecnici non ripetibili)	200,00	750,00	<b>475,00</b>
<b>Partecipazione</b> ad udienze per la discussione orale, in Camera di Consiglio o in udienza pubblica: per ciascuna ( <i>descrivere</i> )	300,00	900,00	<b>600,00</b>

(\*) per spese esenti si intendono quelle di cui all'art. 15 DPR 633/ 1972

**N.B.:** ai sensi dell'art. 12 comma 1 L. 217/1990 modificata dalla L. 134/2001 gli onorari in materia di difesa dei non abbienti non possono superare i valori medi, salvo quanto previsto dall'art. 1 delle tariffe penali

**Rimborso spese generali:** All'avvocato e al praticante avvocato è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del **12,5%** sull'importo dei suoi onorari.

La trasferta al difensore è dovuta per l'attività svolta fuori dal **domicilio professionale** (art. 8 cap. 3 D.M. 08/04/2004 n. 127)

**Onorari in materia penale dinanzi alle Magistrature Superiori (Cassazione)**

<i>ONORARI</i>	<i>MINIMO</i>	<i>MAX</i>	<i>MEDIO</i>
Informativa (anche telefonica o telematica) in data...: per ciascuna	24,00	40,00	<b>32,00</b>
Sessione nello studio o in via telematica o in via telefonica con cliente od un suo incaricato, in data...: per ciascuna	81,00	161,00	<b>121,00</b>
Sessione in studio collegialmente, con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati: per ciascuna ( <i>descrivere</i> )	161,00	323,00	<b>242,00</b>
<b>Esame e studio</b> per la prima sessione ante partecipazione indagini preliminari	75,00	150,00	<b>112,50</b>
<b>Esame e studio</b> di ogni atto di indagine preliminare che preveda la partecipazione o assistenza del difensore: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	75,00	150,00	<b>112,50</b>
<b>Partecipazione e assistenza</b> ad atti di indagine preliminare (P.G., P.M., G.I.P) per i quali è prevista la partecipazione del difensore: per ciascuno, e <b>per ogni ora o frazione di ora</b> ( <i>descrivere</i> )	90,00	150,00	<b>120,00</b>
<b>Esame e studio</b> prima della partecipazione ad ogni camera di consiglio e all'udienza collegiale	75,00	150,00	<b>112,50</b>
<b>Partecipazione ed assistenza</b> alle attività di ricerca e di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento: per ciascuna, e <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	90,00	150,00	<b>120,00</b>
<b>Indennità</b> per gli atti di investigazione difensiva (per ogni colloquio, ricezione di dichiarazione e assunzione di informazioni da parte del difensore o con la sua partecipazione; per ogni richiesta di documentazione alla P.A. o a privati, di accesso ai luoghi e documentazione; per ogni attività difensiva relativa agli accertamenti tecnici; per ogni produzione di documenti all'A.G.): per ciascuno, e <b>per ogni ora o frazione di ora</b> ( <i>descrivere</i> )	190,00	935,00	<b>562,50</b>
<b>Esame e studio</b> di richieste, decreti, ordinanze, sentenze, o dell'avviso del deposito di uno di questi atti, di cui sia esaminata la copia: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	75,00	150,00	<b>120,00</b>
<b>Esame e studio</b> per la redazione (anche dopo la comunicazione di deposito atti) di denuncia, querela, istanza, richiesta, memoria, ricorso immediato al Giudice di Pace, dichiarazione di costituzione di parte civile, lista testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazione degli stessi: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	75,00	150,00	<b>120,00</b>
<b>Redazione</b> scritti difensivi come esposti, denunce, querele, istanze, opposizioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace; liste di testi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato : per ciascuna ( <i>descrivere</i> )	190,00	860,00	<b>525,00</b>
<b>Redazione</b> di citazione e notifiche	75,00	185,00	<b>130,00</b>
<b>Esame e studio</b> per le impugnazioni, per l'opposizione a decreto penale ed alla richiesta di archiviazione: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	75,00	150,00	<b>120,00</b>
<b>Redazione</b> impugnazioni ( <i>descrivere</i> )	300,00	1.500,00	<b>900,00</b>
<b>Esame e studio</b> per l'atto di costituzione di parte civile, per l'intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	75,00	150,00	<b>120,00</b>

<b>Redazione</b> atto costituzione parte civile, atto di citazione del responsabile civile o del civilmente obbligato per la p. pecuniaria: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	190,00	860,00	<b>525,00</b>
<b>Redazione</b> atto di costituzione e/o di intervento volontario del responsabile civile e di costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria: per ciascuno ( <i>descrivere</i> )	190,00	860,00	<b>525,00</b>
<b>Redazione</b> memorie e pareri che esaurisce l'attività	225,00	1.125,00	<b>675,00</b>
<b>Indennità</b> accesso carcere, <b>per ogni ora o frazione di ora</b> , max 10 ore giornaliere	40,00	65,00	<b>52,50</b>
<b>Indennità</b> accesso uffici, <b>per ogni ora o frazione di ora</b> , max 10 ore giornaliere	40,00	65,00	<b>52,50</b>
<b>Indennità</b> accesso luogo inerente ai fatti, <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	40,00	65,00	<b>52,50</b>
<b>Indennità di attesa</b> , per ogni ora o frazione di ora, <b>max 10 ore giornaliere</b>	40,00	65,00	<b>52,50</b>
<b>Esame e studio</b> prima della partecipazione ad ogni udienza in Camera di Consiglio o dibattimentale	125,00	225,00	<b>175,00</b>
<b>Partecipazione e assistenza</b> atti compiuti durante l'indagine preliminare dalla Polizia Giudiziaria, dal P.M., dal Giudice <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	90,00	150,00	<b>120,00</b>
<b>Partecipazione</b> ad attività e ricerca formazione della prova <b>per ogni ora o frazione di ora</b>	90,00	150,00	<b>120,00</b>
<b>Partecipazione</b> udienza (per ogni una) in camera di consiglio o dibattimentale	125,00	225,00	<b>175,00</b>
<b>Partecipazione</b> ad udienze (camerali o dibattimentali) <b>di mero rinvio</b> (valore inderogabile, secondo la delibera Cons. Ordine del 6/3/2003: per ciascuna ( <i>indicare data</i> ))	125,00		
<b>Partecipazione</b> ad udienze di trattazione (eccezioni e richieste preliminari; richieste di prova; esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle parti, etc), in Camera di Consiglio o in udienza pubblica: per ciascuna ( <i>indicare data</i> )	250,00	935,00	<b>592,50</b>
<b>Partecipazione</b> ad attività prestata in riferimento all'art. 360 c.p.p. (accertamenti tecnici non ripetibili)	250,00	935,00	<b>592,50</b>
<b>Partecipazione</b> ad udienze per la discussione orale, in Camera di Consiglio o in udienza pubblica: per ciascuna ( <i>descrivere</i> )	375,00	1.125,00	<b>750,00</b>

(\*) per spese esenti si intendono quelle di cui all'art. 15 DPR 633/1972

**N.B.:** ai sensi dell'art. 12 comma 1 L. 217/1990 modificata dalla L. 134/2001 gli onorari in materia di difesa dei non abbienti non possono superare i valori medi, salvo quanto previsto dall'art. 1 delle tariffe penali

**Rimborso spese generali:** All'avvocato e al praticante avvocato è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del **12,5%** sull'importo dei suoi onorari.

**La trasferta al difensore** è dovuta per l'attività svolta fuori dal **domicilio professionale** (art. 8 cap. 3 D.M. 08/04/2004 n. 127)

---

---

---

## **FORMULARIO**

---

## ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO

*Difensore di ufficio*

### Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

*Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115  
T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*

Autorità Giudiziaria

.....

Dott. ....

Proc. Pen. Nrg nr. ....

Il/La sottoscritto/a

.....  
**A)** in qualità di

.....

#### CHIEDE

di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato con riferimento al procedimento

Nr. ....

pendente presso

.....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto espresso nell'art. 95  
D.P.R. n. 115/2002, dichiara quanto segue:

N. codice fiscale .....

Residente in .....

Via ..... nr. ....

Stato civile .....

Proprietario/a delle seguenti unità immobiliari

.....

#### **B) Generalità dei componenti la famiglia anagrafica**

<i>Cognome, nome e codice fiscale</i>	<i>Data e luogo di nascita</i>	<i>Grado di parentela e reddito</i>

**C) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. O), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

L'istante dichiara di essere nelle condizioni di reddito previste dal D.P.R. n. 115/2002 per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in quanto il reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicata nell'art. 76, D.P.R. n. 115/2002, così come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi relativa all'anno .....

per l'istante è di € .....

per i familiari conviventi è di € .....

e così in totale (in cifre) ..... (in lettere) .....

La somma del reddito imponibile dell'istante più quello dei suoi familiari conviventi non è superiore all'importo previsto dall'art. 76, D.P.R. n. 115/2002 e successivi aggiornamenti.

Sottoscrizione dell'istante

.....

*(allegare fotocopia del documento di identità in caso di presentazione da parte di terzi, art. 83, comma 3, D.P.R. n. 445/2000)*

**D) Impegno a comunicare le variazioni di reddito**

L'istante si impegna a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione.

**E) Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

L'istante autorizza il difensore nominato al trattamento dei dati personali riportati nella presente istanza, essendo informato dei poteri e delle facoltà riservate dalla legge 675/96 e successive modifiche.

**F) Designazione del difensore**

In caso di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, designo come mio difensore

l'Avv. ....

con studio

.....

Luogo e data della sottoscrizione .....

Sottoscrizione dell'istante .....

*Autenticazione del difensore*

*Dichiaro che la su estesa firma è autentica*

*Sottoscrizione del difensore* .....

*Ovvero*

*Sottoscrizione del Funzionario che ha ricevuto l'istanza* .....

*Timbro dell'ufficio* .....



---

## ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO

### *Difensore di fiducia*

Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato  
*Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*  
*T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*

Autorità Giudiziaria

.....  
Dott. ....

Proc. Pen. Nrg nr. ....

Il/La sottoscritto/a

.....  
.....

**A)** in qualità di

.....

#### CHIEDE

di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato con riferimento al procedimento

Nr. ....

pendente presso

.....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto espresso nell'art. 95

D.P.R. n. 115/2002, dichiara quanto segue:

N. codice fiscale .....

Residente in .....

Via ..... nr. ....

Stato civile .....

Proprietario/a delle seguenti unità immobiliari

.....

#### **B) Generalità dei componenti la famiglia anagrafica**

<i>Cognome, nome e codice fiscale</i>	<i>Data e luogo di nascita</i>	<i>Grado di parentela e reddito</i>

**C) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. O), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

L'istante dichiara di essere nelle condizioni di reddito previste dal D.P.R. n. 115/2002 per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in quanto il reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76, D.P.R. n. 115/2002, così come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi relativa all'anno

.....  
per l'istante è di € .....

per i familiari conviventi è di € .....

e così in totale (in cifre) ..... (in lettere) .....

La somma del reddito imponibile dell'istante più quello dei suoi familiari conviventi non è superiore all'importo previsto dall'art. 76, D.P.R. n. 115/2002 e successivi aggiornamenti.

Sottoscrizione dell'istante .....

*(allegare fotocopia del documento di identità in caso di presentazione da parte di terzi, art. 83, comma 3, D.P.R. n. 445/2000)*

**D) Impegno a comunicare le variazioni di reddito**

L'istante si impegna a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione.

**E) Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

L'istante autorizza il difensore nominato al trattamento dei dati personali riportati nella presente istanza, essendo informato dei poteri e delle facoltà riservate dalla legge 675/96 e successive modifiche.

**F) Nomina del difensore**

L'istante nomina quale proprio difensore di fiducia l'Avv. ....

con studio ....., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di nominare sostituti processuali.

Data e Luogo della sottoscrizione .....

Sottoscrizione dell'istante .....

*Autenticazione del difensore*

*Dichiaro che la su estesa firma è autentica*

*Sottoscrizione del difensore* .....

*Ovvero*

*Sottoscrizione del Funzionario che ha ricevuto l'istanza* .....

*Timbro dell'ufficio* .....

*Designazione del difensore*

*In caso di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato designo come mio difensore l'Avv. ....*

*con studio in* .....

*Sottoscrizione* ..... *Per autentica*.....

---

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE**

*Imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato*

TRIBUNALE PENALE DI .....

Sezione ....., Pres. Dott. ....

**Istanza di liquidazione onorari per imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato**

**D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115**

Proc. ...., Pen.RG NR contro .....,  
Il sottoscritto Avv.

.....,  
difensore di fiducia nel procedimento indicato in epigrafe

Premette

In riferimento al procedimento in epigrafe indicato contro

....., il sottoscritto svolgeva attività professionale come risultante dagli atti del procedimento;

Con decreto del .....,  
veniva ammesso al Patrocinio a spese dello Stato;

Il sottoscritto chiedeva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di .....,  
il parere di congruità ai sensi di legge, per l'attività professionale svolta-

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con parere del ..... n.  
....., riteneva congrua la richiesta del sottoscritto per l'importo di Euro  
....., oltre oneri di legge.

Tutto ciò premesso il sottoscritto

Chiede

la liquidazione delle spese legali indicate dal Consiglio dell'Ordine, nella misura di Euro ....., specificate nella richiesta di parere e nel parere di congruità allegati in uno alla presente di cui costituiscono parte integrante ad ogni effetto di legge.

Luogo e data, .....

Avv. ....

---

## ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

*Irreperibile di fatto*

TRIBUNALE ORDINARIO DI .....

**Istanza di liquidazione onorari ex art. 116 e segg. DPR 115/2002**

Proc. Pen. N. ...., RGNR Trib. contro ..... senza  
fissa dimora;

Il sottoscritto Avv. ...., difensore di Ufficio nel  
Proc. Pen. ...., indicato in epigrafe

Premette

che l'istante svolgeva attività professionale nei confronti di .....  
....., così come risultante dagli atti del procedimento che si  
allegano;

che questo difensore chiedeva, pertanto, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di  
....., (DPR 115/2002), il parere preventivo di congruità in  
relazione agli onorari indicati;

che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ..... in  
data ..... emetteva il parere n. ...., ritenendo  
congruo l'importo di € ....., oltre il rimborso delle spese  
documentate, spese generali al 12,50% IVA e CPA, come per legge;

che dagli atti del procedimento risulta che l'imputato è senza fissa dimora;

che è verosimile presumere che il sig. ....

....., non sia reperibile;

che è altresì verosimile presumere che lo stesso non abbia beni suscettibili di essere  
aggredditi con l'esecuzione forzata;

che, in ogni caso, ogni tentativo di rintracciare il sig. ...., è  
impossibile dovendosi considerare "irreperibile" tanto l'imputato formalmente  
dichiarato tale quanto quello nei cui confronti sia stata ugualmente disposta la notifica  
degli atti mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma IV c.p.p. ( Cass.  
Sez. I , c.c. 3/7/2003 N. 32284/03 P.G. DI Ambrosio ric. Cheoli ) ;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

Chiede

La liquidazione degli onorari, delle spese documentate oltre al rimborso delle spese  
generali al 12,50%, IVA e CP

A come per legge, per un totale complessivo di € .....

Luogo e data, .....

Avv. ....

*Si allega:* .....

---

**RICHIESTA PARERE CONSILIARE*****Difensore di imputato irreperibile***

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI

.....

**Istanza di parere per imputato irreperibile**

Per spese di assistenza legale per difesa di ufficio del sig. ....

....., ai sensi del DPR 115/2002

Proc. Pen. N. ...., RGNR .....

Il sottoscritto Avv. ...., con studio in.....

Via ....., n....., difensore di ufficio del Sig. ...., nel procedimento indicato in epigrafe

**Premette**

-che, il sottoscritto assisteva nel procedimento penale indicato in epigrafe il Sig. ....,

davanti al Tribunale / Corte di Appello di ....., - Sezione Penale - , giusta nomina quale difensore ex

art. 97, I° comma c.p.p.;

-che il sig. ...., veniva dichiarato irreperibile, giusto decreto di irreperibilità emesso in

data ..... dal medesimo Tribunale/ Corte di Appello;

-che il sottoscritto difensore, svolgeva l'attività professionale specificata nella notula allegata;

-che il sottoscritto intende chiedere a codesto Consiglio il parere preventivo di congruità sugli onorari richiesti come previsto dalla legge e, successivamente, rivolgere istanza di liquidazione al Giudice.

Tutto ciò premesso si rivolge

**Istanza**

affinché l'On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ....., esprima il parere di congruità sul seguente progetto di parcella con indicazione specifica dell'attività compiuta:

*(a mero titolo esemplificativo si indicano le seguenti attività)*

<i>Prestazione</i>	<i>onorari</i>	<i>spese</i>
Esame e studio verbale di udienza notificato	€	€
Esame e studio per udienza del	€	€.
Udienza dibattimentale	€	€
Indennità di attesa 1h	€	€
Esame e studio per udienza del	€	€
Udienza dibattimentale del	€	€
Indennità di attesa 2h	€	€
Indennità di accesso per esame sentenza e fascicolo	€	€
Indennità di accesso per esame motivazione del	€	€
Richiesta di parere	€	€

---

Totale generale € €  
CPA, 12,50% ex D.M. 585/94 ed Iva come per legge.

Luogo e data, .....

Avv. ....

*In allegato: Atti del procedimento*

---

**RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 118, DPR 30.5.2002 N. 115**

**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI .....**,  
ART. 118 D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115

Proc. Pen. ...., contro .....;  
Il sottoscritto Avv. ...., difensore di ufficio nel  
procedimento indicato

Premette

con riferimento al procedimento indicato in epigrafe, il sottoscritto difensore  
svolgeva l'attività professionale, così come risultante dagli atti del  
procedimento;

Il sottoscritto chiedeva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di  
....., il parere di congruità ai sensi di legge, per l'attività  
professionale svolta.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati riteneva congrua la richiesta del  
sottoscritto ed, in data ....., emetteva il parere n. ...., che  
si allega alla presente istanza, ritenendo congrua la somma di Euro  
....., oltre oneri di legge.

Tutto ciò premesso il sottoscritto

Chiede

la liquidazione degli onorari così come ritenuti congrui dal Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati di ....., nella misura di  
Euro .....

Luogo e data, .....

Avv. ....

Si allegano:

Richiesta di parere e parere di congruità n. ....,  
emesso in data ..... dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di  
....., con relativi allegati.

---

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI**

*Imputato difeso di ufficio*

**TRIBUNALE PENALE DI .....**

Sezione in composizione monocratica/collegiale

Istanza di liquidazione onorari per imputato difeso di ufficio

Proc. Pen. RGNR ....., contro .....,  
Il sottoscritto Avv. ....,  
difensore di ufficio di ..... nel  
procedimento indicato in epigrafe

Premette

in data ..... veniva richiesto parere di  
congruità al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ....., per  
gli onorari maturati con riferimento all'attività compiuta a favore di  
.....,  
in data ..... il Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di ....., riteneva congruo l'importo di Euro  
.....;

a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo, in data ....., il  
Giudice di Pace (o Tribunale) di ....., emetteva decreto  
ingiuntivo per l'importo di Euro ....., oltre interessi ed oneri di legge ed  
onorari e diritti di decreto.

in data ..... veniva notificato il decreto ingiuntivo ed il  
pedissequo atto di precetto nel domicilio dell'imputato.

Che le somme indicate in precetto si specificano essere le seguenti:

- Euro ....., per sorte capitale onorari a cui, per legge, devono  
essere aggiunti il 12,50% ai sensi del D.M. 585/94 , IVA e Cassa Avvocati.

-Spese vive non imponibili per notifica atti giudiziari Euro .....

-Diritti di precetto (esclusi dalla necessità di parere ai sensi del D.M. 127/04)  
per Euro .....

Pertanto, complessivamente, risulta un credito di Euro .....

Tutto ciò premesso il sottoscritto

Chiede

la liquidazione delle spese, diritti ed onorari , nella misura complessiva di Euro  
....., come specificate in atto di precetto e distinte per capitoli  
nella presente istanza.

In allegato;

1) Originale ricorso per decreto e decreto Ingiuntivo n. ....;

2) Originale atto di precetto e notifiche in calce;

3) Copia parere di congruità onorari;

Luogo e data, .....

Avv. ....



---

**RICHIESTA PARERE CONSILIARE*****Difensore di ufficio***

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI

.....

**Istanza di parere**per spese di assistenza legale del sig. ....;  
difeso di ufficio ai sensi del DPR 115 del 2002.

Proc. Pen. N° ....., RGNR.

Il sottoscritto Avv. ...., con studio in Via  
..... n. ...., Tessera Avv. n. ...., nominato  
difensore di ufficio dal Tribunale Penale di .....  
del Sig. ...., ai sensi dell'art.  
97 comma primo c.p.p.**Premette**-che, il sottoscritto assisteva nel predetto procedimento penale il sig. ....,  
davanti al Tribunale Penale di ....., come da indicazione dell'attività compiuta  
nella relativa specifica;

-che il procedimento veniva definito con sentenza n. ...., del .....

-che il sottoscritto intende chiedere a codesto On.le Consiglio il parere preventivo  
sulle spese legali come previsto dalla legge e, successivamente, procedere al relativo  
recupero del credito;

-tutto ciò premesso si rivolge

**Istanza**

affinché l'On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di .....

**esprima il**parere sul seguente progetto di parcella con indicazione specifica dell'attività  
compiuta:

Proc. Pen. ....

Tribunale Penale di .....

Imputato : .....

*(a mero titolo esemplificativo si indicano le seguenti attività)*

<i>Prestazione</i>	<i>spese</i>	<i>onorari</i>
Esame e studio avviso ex art. 415 bis c.p.p. del	€.	€
Informativa del procedimento	€.	€
Indennità di accesso per esame fascicolo	€	€
Esame e studio per partecipazione in udienza	€	€
Udienza del ..... anche discussione	€	€
Richiesta presente parere	€	€
Totale generale	€	€

Oltre CPA, 12,50% ex D.M. 585/94 e IVA come per legge.

Luogo e data, .....

Avv. ....

*In allegato : atti del procedimento*

---

## RICORSO IN OPPOSIZIONE A DECRETO DI LIQUIDAZIONE

TRIBUNALE ORDINARIO DI .....

Sezione Penale Monocratica

Ricorso in opposizione a decreto di liquidazione onorari

Per .....,  
residente in .....,  
CF ....., ed  
elettivamente domiciliato in ....., via .....  
n. .... presso l'Avv. .... che  
lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto

Avverso

il decreto di pagamento emesso, ai sensi dell'art. 82 DPR 115/2002, dal Tribunale Ordinario di ..... in data ....., notificato il ....., con cui veniva liquidato all'Avv. .... il solo importo di Euro (...) oltre oneri di legge con riferimento al procedimento penale n. RGNR.....,contro .....

Premesso

*(indicare le proprie ragioni di fatto e di diritto a sostegno della opposizione; di seguito si indicano a titolo esemplificativo le seguenti argomentazioni)*

1. che in data ....., l'Avv. ...., rivolgeva istanza al Tribunale Ordinario di ....., Sezione Penale - per la liquidazione degli onorari maturati durante lo svolgimento del mandato difensivo in favore del sig. ...., pari a €uro .....
2. che la richiesta di liquidazione dei suddetti onorari veniva corredata, così come previsto dalla normativa vigente, dal relativo parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di .....in data .....
3. che tale richiesta era conseguente all'avvenuta ammissione in data ..... al patrocinio a spese dello Stato del sig. ....;
4. che il Tribunale Ordinario di ..... - Sezione Penale - decurtava di oltre il ..... l'importo richiesto;
5. che il Tribunale Ordinario di ..... escludeva dal conteggio tutta l'attività precedente all'ammissione al gratuito patrocinio. Tale esclusione non appare condivisibile in quanto si tratta di attività compiuta dal difensore del ....., rispettivamente in data ..... (cioè due giorni prima dell'ammissione al gratuito patrocinio), e dunque assolutamente prodromica e necessaria all'esercizio del diritto di difesa nonché al legittimo esercizio della facoltà di proporre istanza di gratuito patrocinio;
6. che, in ogni caso, il Tribunale Ordinario non ha motivato circa le ragioni che lo hanno condotto a discostarsi dal parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Si osserva, altresì, che l'operazione aritmetica svolta dal Tribunale sulla

---

scorta delle voci di tariffa indicate non conduce all'importo di Euro ....., bensì all'importo di Euro ....., ovvero all'importo di Euro .....,  
ove si considerino dovute le voci informativa telefonica del ..... ecc.

7. che, altresì, si contesta il provvedimento laddove esclude come dovuto l'esame studio motivazione pari a Euro ....., nonché la indennità di accesso per esame della motivazione pari a Euro ..... Ed, invero, la suddetta detrazione è del tutto illegittima ed immotivata: il difensore, infatti, ha il dovere professionale di recarsi in cancelleria per prendere visione della motivazione della sentenza, anche al fine di valutare l'opportunità di una eventuale impugnazione.

Del resto alcuna notificazione e/o comunicazione del deposito della motivazione è dovuta da parte delle Cancellerie se non nei casi espressamente indicati dalla norma.

Ciò premesso, l'Avv. ...., a mezzo del sottoscritto procuratore

Chiede

che il Tribunale Ordinario di ....., previi gli incumbenti di legge, annulli il provvedimento di liquidazione degli onorari emesso in data ..... e, in riforma, stabilisca gli importi dovuti sulla base delle indicazioni di cui alla premessa.

Luogo e data, .....

Avv. ....

*(Ai fini del contributo unificato si allega attestazione di pagamento di euro 60,00)*

---

## **RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di .....**

Ricorso per Decreto Ingiuntivo

Per l'Avv. ....,CF .....,  
elettivamente domiciliato in .....,  
presso l'Avv. ...., che lo rappresenta e difende come da  
procura in calce al presente atto,

### **Premesso**

L'Avv. ...., è iscritto nell'elenco  
speciale dei difensori di ufficio, come previsto dal DPR 115/ 2002 e disp. Att.  
al c.p.p.;

L'istante veniva nominato difensore di ufficio in data ..... dal Sig.  
....., nato a .....il .....,  
residente in Italia senza fissa dimora , nel procedimento penale RGNR  
....., giusta documentazione allegata;

L'Avv ..... , svolgeva l'ufficio conferito, così  
come dettagliatamente indicato nella richiesta del parere di congruità  
N....., presentata al Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di ....., da considerarsi parte integrante del  
presente atto;

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ....., come previsto dal  
D.P.R. N. 115 del 2002, emetteva il relativo parere n....., in  
data....., ritenendo congrua la richiesta degli onorari nella misura  
di Euro ..... oltre il rimborso spese documentate e generali, IVA e  
CPA come per legge;

Che il sig. ...., vive in Italia  
.....,

Che, ai sensi dell'art. 32 delle norme di attuazione del c.p.p. , come modificato  
dall'art. 17 della legge 60/2001, il difensore di ufficio ha il diritto di esperire le  
procedure ordinarie per il recupero del credito professionale;

Che il credito sussiste;

Tutto ciò premesso, l'Avv. ....,così come  
rappresentato e difeso

### **Chiede**

Alla S.V. Ill.ma di voler ingiungere al sig. ....,nato in  
....., il ....., e residente in ....., il  
pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro .....,  
oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 12,50% degli onorari, le  
spese , IVA e CPA per un totale di Euro ....., nonché gli  
interessi legali e rivalutazione monetaria, le competenze, diritti e spese della  
presente procedura monitoria, giusta nota spese allegata.

---

Si chiede , inoltre, che venga autorizzata l'esecuzione immediata del decreto con l'osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c. attesa la natura del credito ed il concreto pericolo di ritardo nel pagamento.

Luogo e data, .....

Avv. ....

*Ai fini del contributo unificato la presente procedura è esente da bolli imposte e tasse come previsto dall'art. 32 disp.att. c.p.p.*

---

Ordine Avvocati Roma  
Segreteria Difese di Ufficio e Patrocinio a spese dello Stato in materia penale  
Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – 00193 Roma  
Telefono 06.68474303 – fax 06.6864837  
E-mail: [consiglio@ordineavvocati.roma.it](mailto:consiglio@ordineavvocati.roma.it) – sito: [www.ordineavvocatiroma.it](http://www.ordineavvocatiroma.it)